



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 16 DICEMBRE 2004

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19638 (5.1.1)
Modificazione allo «Schema di bando tipo per assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Regione Lombardia» e alla «Modulistica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» approvati con d.g.r. del 19 marzo 2004, n. 7/16805 3

Anno XXXIV - N. 297 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2003011)

D.g.r. 26 novembre 2004 - n. 7/19638

(5.1.1)

Modificazione allo «Schema di bando tipo per assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Regione Lombardia» e alla «Modulistica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» approvati con d.g.r. del 19 marzo 2004, n. 7/16805

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1 (di seguito reg. reg. n. 1/2004), in particolare:

– l'art. 7, comma 6 che prevede tra l'altro la predisposizione da parte della Giunta regionale dello schema dei moduli per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza alle disposizioni statali in materia di dichiarazioni per prestazioni sociali, nonché lo schema di bando tipo;

Vista la d.g.r. del 19 marzo 2004, n. 7/16805 di approvazione dello «Schema di bando tipo per assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Regione Lombardia» e della «Modulistica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», come previsto dall'art. 7, comma 6 del Regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1;

Considerato che lo Schema di Bando di cui sopra è uno strumento per i Comuni potranno indire i bandi di assegnazione degli alloggi di cui al Regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1, art. 1, comma 3, che prevede due tipologie di alloggi:

- alla lett. a) gli alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, i cui canoni concorrono alla copertura di oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché di costi di gestione;
- alla lett. b) gli alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, il cui assegnatario corrisponde un canone che copre oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché costi di gestione, di cui alle misure di intervento del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2002-2004, limitatamente ai Programmi Regionali per l'ERS e a quanto indicato nei Programmi annuali di attuazione, nonché ai Contratti di Quartiere II, per i quali si applica un canone di locazione denominato «canone moderato», come previsto dall'art. 32 dello stesso regolamento regionale n. 1/04;

Considerato che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con sentenza n. 4196/04 del 29 settembre 2004 ha censurato il Regolamento regionale n. 1/2004 agli artt. 9, primo comma, 10, commi quinto e sesto e, allegato 1 parti seconda e quarta, laddove prende in considerazione la residenza in Lombardia come indice di valutazione al fine dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che in tali parti sono quindi da considerarsi annullate le disposizioni riguardanti la residenza quale valore ai fini del calcolo dell'indicatore in base al quale viene formata la graduatoria di assegnazione;

Considerato che con nota informativa del 5 ottobre 2004 n. U1.2004.0033480 della Direzione Generale OO.PP., Politiche per la casa ed Edilizia Residenziale Pubblica, Struttura Norme e Procedure per il Governo dell'Edilizia Residenziale Pubblica era stato comunicato ai Comuni che avevano chiuso il bando di assegnazione entro il 30 giugno 2004 e alle ALER, che

«le graduatorie vanno verificate e se del caso modificate alla luce di detta sentenza. In altri termini le domande vanno ordinate in base al valore dell'ISBARC e non dell'ISBARC/R.

La Regione sta già provvedendo all'adeguamento della procedura informatica ai fini delle operazioni di cui sopra.

La medesima procedura informatica indicherà le modalità operative.

(...)

b) per redigere la graduatoria in base all'ISBARC, che non tiene conto della residenza, sarà sufficiente che i comuni che hanno chiuso il bando a fine giugno usino in tal senso il sistema informatico;

c) si ritiene che le domande debbano continuare ad essere raccolte anche con le informazioni sulla residenza in quanto la sentenza non è definitiva e comunque annulla il regolamento solo dove prevede che il valore della residenza sia rilevante ai fini dell'assegnazione»;

Dato atto che la Regione Lombardia provvedeva tempestivamente all'aggiornamento delle procedure informatiche per consentire ai Comuni di modificare le graduatorie pubblicate precedentemente alla data della sentenza e/o comunque adottare le medesime graduatorie nel rispetto della nuova situazione successiva alla sentenza del TAR di cui sopra;

Considerato che quanto comunicato alla lett. b) della nota consentiva ai Comuni di aggiornare le graduatorie, tenuto conto che in base al Regolamento regionale n. 1/2004 spetta ai Comuni provvedere all'emanazione del bando, raccolta delle domande, redazione della graduatoria e assegnazione degli alloggi ERP, secondo le disposizioni del medesimo regolamento e relativi allegati;

Considerato che il regolamento regionale non prevede potestà amministrativa diretta della Regione riguardo alla concreta apertura dei bandi di assegnazione, come ad esempio quella d'imporre ai Comuni di provvedere alla riapertura dei bandi a seguito dell'annullamento di norme del regolamento da parte del TAR; potendo in effetti la Regione modificare solo il bando tipo e segnalare ai Comuni, come già fatto, l'efficacia «retroattiva» dell'annullamento, cioè dalla data di emanazione della norma;

Rilevato che il SICET ha presentato due ricorsi davanti al TAR di Milano:

– il primo, concernente l'annullamento dell'atto regionale del 5 ottobre 2004 n. U1.2004.0033480 in particolare per i punti b) e c) sopra menzionati;

– il secondo, per l'ottemperanza della sentenza esecutiva n. 4196/04;

Considerato che la Regione si è attivata tempestivamente affinché i Comuni potessero conformare la propria attività alla sentenza esecutiva del TAR, come si è rilevato nei capoversi di cui sopra, cioè mettendo a loro disposizione il sistema informatico aggiornato a seguito della sentenza;

Ritenuto di dover eseguire la sentenza, restando impregiudicata ogni azione di appello avverso la stessa che dovesse essere in seguito decisa;

Considerato che con la presente proposta la Regione Lombardia adegua ai disposti della sentenza la propria d.g.r. n. 7/16805 del 19 marzo 2004 emanata in forza dell'art. 7, comma 6 del regolamento regionale avente ad oggetto lo Schema di bando tipo e la modulistica della domanda;

Rilevato la necessità di modificare lo schema di bando tipo di cui alla d.g.r. n. 7/16805 del 19 marzo 2004, nelle parti in cui sono richiamate le disposizioni annullate dalla sentenza del TAR di cui sopra, nonché di apportare alcune note di chiarimento operativo, con la modifica dello schema di bando e della modulistica riproponendo il testo modificato, alla luce del fatto che un provvedimento contenente le sole modifiche e integrazioni non consentirebbero di fornire ai Comuni uno strumento di lavoro chiaro e operativo;

Considerato che quanto proposto dall'Unità Organizzativa consente di approvare:

– la sostituzione degli allegati A, A1 e B (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) della d.g.r. del 19 marzo 2004, n. 7/16805 con l'Allegato 1 contenente: «l'Allegato 1.A Schema di Bando e Note e l'Allegato 1.B Schema di Domanda e Allegati» riportato alla presente provvedimento, i quali, tra l'altro, non prevedono più la raccolta di informazioni che non siano del tutto pertinenti all'esercizio della funzione di domanda e dell'assegnazione alloggi di ERP, tenuto conto che è competenza del singolo Comune la eventuale decisione di riapertura del bando del primo semestre 2004;

DELIBERA

1. Di sostituire gli allegati A, A1 e B (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) della d.g.r. del 19 marzo 2004, n. 7/16805 con l'Allegato 1 contenente: «l'Allegato 1.A Schema di Bando e Note e l'Allegato 1.B Schema di Domanda e Allegati», riportato alla presente provvedimento.

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1**ALLEGATO 1.A – SCHEMA DI BANDO E NOTE****ALLEGATO 1.B – SCHEMA DI DOMANDA E ALLEGATI**

Il presente allegato sostituisce integralmente l'ALLEGATO A e gli ALLEGATI B, B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 della delibera di Giunta Regionale del 19 marzo 2004 del 7/16805

ALLEGATO 1.A**Procedure operative per i Comuni per il Bando per assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella regione Lombardia, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2004 (1)**

1. La Regione predispone e mette a disposizione dei Comuni, delle ALER, dei CAAF e degli altri soggetti convenzionati un'apposita procedura informatica per il caricamento delle domande, la formazione di una o due graduatorie nel corso dell'anno e le procedure di gestione delle graduatorie dopo la loro pubblicazione.

2. I Comuni provvedono entro la data di indizione del bando a definire:

- a) le modalità di presentazione delle domande e degli atti relativi;
- b) l'eventuale quota percentuale complessiva di alloggi da locare in via prioritaria a particolari categorie di persone, come indicato al punto 4 del bando;
- c) le modalità di pubblicazione e di pubblicità del bando;
- d) a determinare la prevedibile disponibilità di alloggi di cui al punto 1.2 del bando;
- e) l'eventuale variazione del valore specifico attribuito a ciascuna condizione familiare e abitativa di cui al punto 6 del bando che non può variare di oltre il 10%, in aumento o in diminuzione, rispetto al peso dato dalla Regione;
- f) se avvalersi di soggetti convenzionati, secondo lo schema di convenzione della Regione, con i CAAF, ALER e soggetti senza fine di lucro, quali le associazioni sindacali dei conduttori per l'assistenza ai concorrenti nella compilazione e l'inoltro della domanda mediante il sistema informatico regionale, secondo quanto previsto dalla d.g.r. 6 aprile 2004, n. 7/17049 avente oggetto «Schema di convenzione tra Comuni e CAAF, ALER e soggetti senza fini di lucro per l'assistenza ai richiedenti nella compilazione e l'inoltro della domanda per assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mediante il sistema informatico della Regione come previsto dall'art. 12, comma 2 del Regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1»;
- g) le modalità di controllo delle domande per le quali si procede all'assegnazione di un alloggio di ERP, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 2 e art. 13, comma 5 del r.r. 1/2004;
- h) le modalità di assegnazione in deroga alla graduatoria di cui all'art. 14 e ai requisiti art. 15 del r.r. 1/2004;
- i) l'eventuale istituzione di una commissione consultiva costituita da esperti, indicati dalle parti sociali e dall'ALER locale, per le assegnazioni in deroga di cui all'art. 14 e 15 del r.r. 1/2004 come previsto dall'art. 14 del citato regolamento;
- j) il responsabile del procedimento del bando di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Inoltre, i Comuni, provvedono, secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali competenti, ad attivare le procedure informatiche conseguenti all'indizione del bando con decorrenza dal 2 maggio 2004 ovvero entro la data di indizione successiva che sarà assunta autonomamente dal Comune, nonché all'utilizzo delle procedure informatiche per l'inserimento delle domande.

3. La chiusura del bando deve avvenire al 30 giugno o al 31 dicembre. terminate le procedure di caricamento, il Comune, tramite accesso al sistema informatico regionale, forma la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi e provvede alla sua immediata pubblicazione all'albo pretorio. Dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio decorrono i 15 giorni per il ricorso amministrativo in opposizione alla graduatoria per ragioni che si manifestano solo dopo la sua pubblicazione. Decorso tale termine, il Comune, ha 15 giorni per l'esame dei ricorsi amministrativi presentati, dopo tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.

4. Decorso il termine per la presentazione delle opposizioni e concluso il loro esame e svolte le attività necessarie all'eventuale modifica della graduatoria, il Comune provvede alla stampa di una graduatoria definitiva.

Solo dopo tale operazione è possibile attivare le procedure di inserimento delle domande di un nuovo bando.

5. Ai fini della presentazione delle domande di cui al punto 2.1. lett. b) e della validità della domanda di cui al punto 13 del bando, il primo semestre è quello in cui si pubblica la graduatoria. Qualora il Comune di residenza o in cui si presta l'attività lavorativa non abbiano indetto il bando in tale semestre di pubblicazione della graduatoria e in quello successivo, i concorrenti possono presentare domanda presso in un altro Comune (terzo Comune) scelto dal concorrente. Qualora uno dei due Comuni abbia comunque aperto il bando in tale periodo, il concorrente non può presentare domanda nel terzo Comune.

6. La procedura informatica della Regione permette la stampa delle domande dei Comuni secondo specifici elenchi, i Comuni tramite l'accesso al sistema informatico della Regione possono disporre degli elenchi di cui appresso:

- a) un primo elenco – presentazione – riporta le sole domande presentate con il bando in corso;
 - b) un secondo elenco – graduatoria – riporta le domande inserite nella precedente graduatoria per le quali non si è provveduto ad alcuna assegnazione oltre alle domande presentate nel corso del bando. Questo elenco è assunto dal Comune ai fini della graduatoria come previsto dall'art. 11, comma 3 del r.r. 1/2004;
 - c) un terzo elenco – attuazione – è composto dalla graduatoria e l'esito di assegnazione per chi è stato destinatario di alloggio; tale elenco è integrato dagli assegnatari di alloggio in deroga artt. 14 e 15 del r.r. 1/2004 e per le FF.OO.;
- le domande escluse sono riportate in un elenco separato.

7. Qualora il Comune all'indizione di un nuovo bando assuma la decisione di modificare i valori delle condizioni familiari e abitative, la procedura informatica della Regione procederà in automatico a ricalcolare le domande giacenti nella graduatoria precedente con i nuovi valori assunti dal Comune, al fine del loro inserimento nella nuova graduatoria.

8. Il Comune, nel caso assumesse la decisione di modifica dell'anno di riferimento del reddito, deve considerare l'opportunità di rinnovare le domande giacenti con la richiesta ai concorrenti della nuova situazione reddituale e patrimoniale riferita a quella indicata dal bando. È evidente che la domanda di rinnovo o nuova domanda avverrà in forma ridotta, in considerazione che la

(1) Di seguito denominato r.r. 1/2004.

quasi totalità dei dati sono già inseriti nel sistema informatico regionale e solo i dati reddituali e patrimoniali o altre situazioni specifiche dei concorrenti saranno oggetto del nuovo inserimento nel sistema.

9. Come previsto dall'art. 3, comma 1 del r.r. 1/2004, qualora la Giunta regionale aggiornasse i valori degli indicatori il ricalcolo, fatto in modo automatico, evita l'annullamento della graduatoria.

10. Il Comune, per le procedure di gestione delle graduatorie dopo la loro pubblicazione, può avvalersi, con accesso al sito della Regione <http://fsa.regione.lombardia.it/> con propria «password», delle procedure per lo svolgimento delle seguenti operazioni:

a) Di gestione della domanda in graduatoria per:

- l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del r.r. 1/2004;
- l'accertamento delle condizioni abitative, familiari ed economiche dichiarate al momento della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del r.r. 1/2004;
- l'annullamento dell'assegnazione (la procedura informatica conserva i dati della domanda), secondo quanto previsto dall'art. 17 del r.r. 1/2004;

L'accertamento può comportare una diversa collocazione della domanda nella graduatoria che comunque non può in alcun modo essere modificata.

La successiva graduatoria riporterà le domande modificate, secondo il nuovo ISBARC conseguito.

c) Di inserimento delle domande in deroga alla graduatoria e ai requisiti di cui agli artt. 14 e 15 del r.r. 1/2004, ad esclusione delle locazione dell'art. 15, comma 3 del r.r. 1/2004;

d) Di inserimento:

1. della data di disponibilità dell'alloggio da parte dell'ente gestore che viene assegnato, di cui all'art. 13, comma 1 del r.r. 1/2004;
2. della data di assegnazione dell'alloggio di cui all'art. 13, comma 2 del r.r. 1/2004, anche per i soggetti delle categorie speciali e delle assegnazioni in deroga **(2) (3)**

(2) Nota: L'ordine di assegnazione è dato:

- dalle precedenze previste dall'art. 14: assegnazioni in deroga alla graduatoria per un max del 50% degli alloggi disponibili annualmente, previa autorizzazione della Regione nel caso di superamento del 20%;
- dalle precedenze previste dall'art. 15: assegnazioni, anche a tempo determinato, in deroga ai requisiti dell'art. 8;
- dalla priorità, anche per particolari tipologie di alloggi, alle categorie speciali, secondo quanto previsto dall'art. 11, commi 7 e 8, per un max del 20% per i Comuni con più di 30.000 abitanti, senza limite percentuale per i restanti Comuni, previa autorizzazione della Regione nel caso di superamento del 20%;
- dalle priorità necessarie per favorire la mobilità nel patrimonio di erp, per un max del 10% degli alloggi disponibili annualmente, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 5;
- dagli eventuali alloggi posti a disposizione delle FF.OO., secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 1;
- secondo l'ordine della graduatoria comune ovvero dell'ISBARC conseguito, art. 13, comma 2.

(3) L'assegnazione deve essere correlata con la superficie massima e minima di assegnazione, il n. dei locali, la tipologia dell'alloggio, secondo lo specchietto sotto riportato:

numero utenti	SUPERFICI DI ASSEGNAZIONE				Le superfici di assegnazione devono essere correlate con il numero dei locali abitabili dell'alloggio, tenendo conto e il locale soggiorno-pranzo è distinto, con una parete fissa a tutta altezza e porta di chiusura, dalla cucina anche con una superficie inferiore a mq 8. Conformemente alla normativa vigente è proibita l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera in locali con permanenza notturna (camere da letto o soggiorno-letto) e nelle stanze da bagno. Ne consegue che l'assegnazione secondo l'ordine ISBARC deve ottemperare a un equilibrio tra: - l'ordine di graduatoria; - la superficie dell'alloggio; - il numero dei locali abitabili; - i locali abitabili nelle ore notturne; - il sovrappollamento; - la disponibilità degli alloggi adeguati nel tempo; - della mobilità. Esempi, alloggio di: 2 locali abitabili con cucina separata di 58 mq può essere assegnato a 2 o 3 o 4 o 5 o 6 componenti; 2 locali abitabili con soggiorno angolo cottura di 58 mq può essere assegnato a 2 o 3 componenti, in considerazione che un numero superiore di componenti permanga nelle ore notturne nel soggiorno-cottura; 2 locali abitabili con cucina separata di 86 mq (anni 20-30) può essere assegnato a 2 o 3 o 4 o più componenti. Nel caso che il Comune non possa seguire l'ordine della graduatoria, stante la disponibilità di alloggi inadeguati al numero dei componenti della famiglie inserite utilmente nella graduatoria, è opportuno che assuma specifico atto di motivazione secondo quanto previsto all'art. 13, comma 3;
	Superfici MASSIME di assegnazione		Superfici MINIME di assegnazione		
	Superficie utile residenziale (sur) in mq per gli alloggi realizzati, recuperati o acquisiti ai sensi o successivamente alla l.r. n. 1/2000, art. 3, comma 52.	Superficie utile residenziale in mq per gli alloggi realizzati, recuperati o acquisiti precedentemente alla l.r. n. 1/2000, art. 3, comma 52.	Superficie minima di assegnazione ai sensi dell'art. 13, comma 9	Superficie di sovrappollamento forte come previsto dall'art. 13, comma 7 e dall'allegato 1, parte prima, punto 11, lett. b)	
1	39,6	45,1	50,6	28,8	16,8
2	46,2	52,8	60,5	33,6	16,8
3	56,1	62,7	71,5	43,35	33,6
4	78,1	84,7	88	60,35	50,4
5	92,4	97,9	102,3	71,4	50,4
6	102,3	108,9	nella superficie massima disponibile	79,05	67,2
7 e +					84
dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine e altri accessori simili.					
1) Per tipologia A si intende un alloggio in cui è presente uno spazio cottura all'interno del locale di soggiorno; per tipologia B si intende invece un alloggio in cui è presente una cucina separata o separabile dal locale soggiorno e dotata di autonoma sorgente di aerazione ed illuminazione diretta.					

3. della data di consegna dell'alloggio da parte dell'ente gestore di cui all'art. 19, comma 2 del r.r. 1/2004 **(4)**;
- e) Di inserimento delle domande e delle assegnazioni degli appartenenti alle FF.OO, di cui all'art. 23 del r.r. 1/2004, secondo le indicazioni della lett. c) e d);
- f) Di inserimento della rinuncia del richiedente dell'alloggio offerto, qualora non sia stato motivato dallo stato manutentivo o di accessibilità o da altre gravi motivazioni documentate, come previsto dall'art. 13, comma 3 del r.r. 1/2004 ovvero la cancellazione della domanda dalla graduatoria successiva;
- g) Dell'esclusione della domanda ovvero la cancellazione dalla graduatoria successiva (la procedura informatica conserva i dati della domanda), nel caso che dal controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del r.r. 1/2004.
-

(4) Tramite l'accesso al sistema informatico regionale, i Comuni provvedono a comunicare alla Regione tutte le assegnazioni effettuate, ai sensi degli artt:

- 11, commi 7 e 8, categorie speciali;
 - 13, comma 2, secondo l'ISBARC;
 - 14 e 15, in deroga alla graduatoria e ai requisiti;
 - 22, cambi alloggio (solo con la disponibilità dell'anagrafe);
 - 23, per le FF.OO.;
- secondo le specifiche del sistema informatico regionale.

REGIONE LOMBARDIA
(Regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2004) (5)

(6) *Comune di* (7)

BANDO DI ASSEGNAZIONE
per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) che si rendono disponibili nel/nei Comune/i
del Comune di: (8)

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO
dall'1 gennaio-1 luglio del 200....
al 30 giugno-31 dicembre del 200....
(presentazione delle domande dal al)
La situazione reddituale e patrimoniale è riferita all'anno

1. Indizione del bando

1.1. È indetto il bando *semestrale o annuale* (6) per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dal *Comune o dall'ALER* (9), di nuova costruzione, recuperati e che comunque si rendano disponibili *nel Comune* (10) per le finalità proprie dell'erp.

1.2. Gli alloggi di erp si distinguono in:

a) **alloggi a canone sociale:** alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, i cui canoni concorrono alla copertura di oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché di costi di gestione. Tali alloggi sono assegnati ai nuclei familiari che presentano domanda per un alloggio a canone sociale con ISEE-erp non superiore a 14.000,00 euro o con ISE-erp non superiore a 17.000,00 euro (11).

Gli alloggi che si prevedono disponibili (12) a seguito del bando nel primo semestre di validità della graduatoria «1 gennaio - 30 giugno / 1 luglio - 31 dicembre» sono n. alloggi e hanno come soggetto gestore il Comune o l'ALER o altri soggetti da loro delegati.

Gli alloggi disponibili prevedibilmente avranno una superficie che consentirà l'assegnazione solo alle famiglie con un numero di componenti tra e (13).

b) **alloggi a canone moderato:** alloggi realizzati, recuperati o acquisiti il cui assegnatario corrisponde un canone che copre oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché costi di gestione. Tali alloggi sono assegnati ai nuclei familiari che presentano domanda per un alloggio a canone moderato con ISEE-erp compreso tra 14.000,00 e 17.000 euro (14).

Gli alloggi che si prevedono disponibili a seguito del bando nel primo semestre di validità della graduatoria «1 gennaio-30 giugno / 1 luglio-31 dicembre» sono n. alloggi e hanno come soggetto gestore; (15)

La procedura informatica della Regione a seguito del calcolo dell'ISE-erp e ISEE-erp, determina la tipologia della domanda presentata tra le seguenti: a canone sociale o moderato o sociale/moderato

1.3 Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria comunale, nel rispetto di quanto previsto al punto 1.2:

a) ai residenti e a coloro che prestano la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune;

b) ai cittadini, il cui Comune di residenza e quello in cui si presta l'attività lavorativa non abbia indetto il bando per due semestri consecutivi sino ad un massimo del 10% degli alloggi del punto 1.2, lett. a) che si rendono disponibili nel semestre;

c) ai lavoratori che svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabili;

d) lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale nel Comune;

e) il concorrente sia un emigrato italiano all'estero.

Nell'assegnazione degli alloggi recuperati è data priorità ai precedenti occupanti, purché siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal r.r. 1/2004 e il cui ISEE-erp non sia superiore a 28.000,00 euro (16). Tali assegnatari non sono collocati in graduatoria trattandosi di mobilità interna all'erp.

(5) Regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2004 di seguito r.r. 1/2004.

(6) Le parti in *corsivo* possono modificarsi a cura del Comune in relazione alla propria situazione locale.

(7) Nel caso di associazione fra Comuni, riportare il seguente testo: Associazione dei Comuni di

(8) Nel caso di associazione fra Comuni, riportare il Comune/i Comuni sedi della/e localizzazione/i dell'intervento/i.

(9) Specificare solo gli enti gestori presenti nell'ambito comunale.

(10) Nel caso di associazione fra Comuni specificare i Comuni interessati;

(11) La Giunta regionale ai sensi dell'art. 32, comma 3 del reg. Reg. n. 1/2004, tenuto conto delle variazioni delle capacità economiche intervenute nella Regione, PUÒ AGGIORNARE i limiti di accesso. Si consiglia di accertarsi presso il sito della Regione: www.politicheperlacasa.regione.lombardia.it.

(12) Per disponibilità si devono intendere gli alloggi che siano nelle condizioni igieniche previste dai singoli regolamenti comunali e lo stato manutentivo ne consenta l'assegnazione.

(13) Vedasi nota 3: qualora sia possibile conoscere la tipologia degli alloggi che si renderanno disponibili è opportuno prevedere nel bando, a quali famiglie per numero di componenti, possono venire assegnati. Ad esempio sono disponibili solo alloggi inferiori a 50 mq (con soggiornocottura) solo alle famiglie fino a 3 componenti.

(14) Vedasi punto 8.

(15) Il punto 1.2 lett. b) è inserito dal Comune interessato, qualora si rendano disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria a seguito del bando, gli alloggi di cui alle misure di intervento del Programma Regionale di Edilizia Residenziale pubblica (PRERP) 2002.2004 e a quanto indicato nei Programmi annuali di attuazione, nonché ai Contratti di Quartiere II. (vedasi art. 32 del Regolamento regionale n. 1/2004). Per QUESTI ALLOGGI si applica la procedura di assegnazione di cui all'art. 13, comma 2, lett. b del r.r. 1/2004 e il canone moderato PREVisto dall'art. 32 del regolamento regionale n. 1/2004 e non per altri alloggi che non sono oggetto del PRERP.

(16) Vedasi punto 9.

1.4 Il Comune ha la possibilità di assegnare **(17)**:

1.4.1 in deroga all'ordine decrescente dell'ISBARC a specifiche categorie speciali previste al punto 4: anziani, famiglie di nuova formazione, persone sole, disabili e profughi, inserite utilmente in graduatoria; per ciascuna delle categorie speciali l'assegnazione avviene secondo l'ordine decrescente dell'ISBARC.

Il Comune con proprio atto **(18)** ha previsto di destinare il...% **(19)** degli alloggi che semestralmente o annualmente si rendono disponibili;

1.4.2 Il Comune con proprio atto **(20)** ha previsto di destinare il...% **(21)** della disponibilità annua degli alloggi a favore delle Forze dell'Ordine e ai Corpi Speciali **(22)**, secondo graduatorie assunte dalla Prefettura di **(23)**,

1.4.3 in deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell'ultima graduatoria pubblicata, purché sussistano i requisiti per l'accesso all'erp di cui al punto 2, può disporre con specifico atto, in via d'urgenza, l'assegnazione di un alloggio di erp ai nuclei familiari che:

- a) debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo riconosciuto ai fini della graduatoria e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria salvo che per sfratto per morosità di alloggi di erp e/o di occupazione abusiva;
- b) siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto riconosciute ai fini della graduatoria per una delle condizioni previste dall'art. 80, comma 20, della legge 388/2000:
 1. hanno nel nucleo familiare componenti ultrasessantacinquenni;
 2. hanno nel nucleo familiare componenti handicappati gravi affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale d'invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente, pari o superiore al 66%;
i nuclei familiari di cui ai punti 1 e 2 non devono disporre di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa **(24)**;
- c) abbiano rilasciato o debbano rilasciare l'alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi imprevedibili quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili;
- d) necessitino di urgente sistemazione abitativa, a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori per i quali è intervenuta l'assistenza del Comune alla data della domanda;
- e) siano privi di alloggio o si trovino in alloggio antigienico ovvero in alloggio improprio collocati in graduatoria non è stato possibile provvedere all'assegnazione di un alloggio di erp entro i tre mesi successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa;

le assegnazioni in deroga (art. 14 del r.r. 1/2004) non possono superare il 20%, con arrotondamento all'unità superiore, degli alloggi disponibili prevedibilmente per ciascun semestre di validità della graduatoria, salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale.

Il Comune con proprio atto **(25)** ha previsto di destinare il...% **(26)** degli alloggi per ciascun semestre di validità della graduatoria.

1.4.4 in deroga ai requisiti soggettivi ai nuclei familiari ove si tratti di garantire **(27)**:

- a) la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta senza fissa dimora o soggetti a sfratto esecutivo e che eventualmente necessitino di assistenza sanitaria domiciliare;
- b) alle famiglie un alloggio, come condizione posta dai servizi sociali del comune per evitare l'allontanamento di figli minori legittimi, naturali riconosciuti o adottivi conviventi, ovvero per consentire il ritorno in famiglia.

2. Requisiti generali per la partecipazione all'assegnazione

2.1 Può partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio di erp il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio erp sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa **(28)**;

(17) Dei punti 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, e 1.4.4 riportare solo i punti per cui il Comune intende avvalersi.

(18) Riportare gli estremi dell'atto comunale.

(19) Riportare la quota eventuale che il Comune ha stabilito o è stato autorizzato o in corso di autorizzazione da parte dalla Giunta regionale, a seguito di richiesta motivata, qualora il Comune ha meno di 30.000 abitanti.

(20) Riportare gli estremi dell'atto comunale.

(21) Riportare la quota eventuale che il Comune ha stabilito fino al 10% delle disponibilità semestrale o annuale.

(22) Solo per i Comuni che intendano di avvalersi di tale disposizione. Nel computo degli alloggi disponibili semestralmente o annualmente rientrano anche gli alloggi rilasciati dalle FF.OO e Corpi speciali.

(23) Riportare la Prefettura di competenza del Comune.

(24) Il Comune deve verificare la presenza-assenza di tali presupposti.

(25) Riportare gli estremi dell'atto comunale.

(26) Riportare la quota eventuale che il Comune ha stabilito ed è stato autorizzato o in corso di autorizzazione da parte dalla Giunta regionale, a seguito di richiesta motivata.

(27) Solo per i Comuni che intendano di avvalersi di tale disposizione.

(28) Si richiama l'attenzione che per il richiedente alla data della domanda, dell'eventuale assegnazione e dell'accertamento anagrafico devono sussistere i requisiti previsti dal D.lgs. 286/1998, sotto riportati:

Art. 5 Permesso di soggiorno (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

(...)

3. - bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

1. in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
2. in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
3. in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

Art. 40 Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

(...)

b) residenza anagrafica **(29)** o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune alla data di pubblicazione del bando; il requisito della residenza anagrafica non è richiesto nei seguenti casi **(30)**:

- I. qualora il Comune sia quello prescelto dal concorrente ai sensi del punto 1.3 lett. b) **(31)**;
 - II. lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale per la quale è stata riconosciuta la condizione di stato di disoccupazione del concorrente ai fini della graduatoria, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso;
 - III. lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale;
 - IV. il concorrente sia un emigrato italiano all'estero, per il quale è ammessa la partecipazione per tre Comuni della Regione;
- c) assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno **(32)**;
- d) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di erp, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
- e) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- f) **ISEE-erp non superiore a 17.000,00 euro (33)**;
- g) non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale. È da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure:

<i>Superficie convenzionale in mq</i>			
<i>Superficie utile</i>	<i>Superficie accessoria</i>	<i>Superficie totale</i>	<i>Componenti nucleo familiare</i>
45	9	54	1 - 2
60	12	72	3 - 4
75	15	90	5 - 6
95	19	114	7 o più

La superficie utile dell'alloggio in diritto di proprietà è misurata al netto dei muri perimetrali ed interni

- h) non sia stato sfrattato per morosità da alloggi erp negli ultimi 5 anni e abbia pagato le somme dovute all'ente gestore;
- i) non sia stato occupante senza titolo di alloggi erp negli ultimi 5 anni.

1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. (...)

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (...).

Per i restanti componenti del nucleo familiare, alla data della domanda, dell'eventuale assegnazione e dell'accertamento anagrafico devono sussistere i requisiti previsti dal d.lgs. 286/1998 con un regolare permesso di soggiorno.

(29) La residenza anagrafica può accertare sia un luogo stabile ove dimora il concorrente, indipendentemente dalle condizioni abitative, sia della sola sussistenza nel territorio comunale, come i senza fissa dimora, nomadi, altri in questi casi il Comune, secondo proprie decisioni, può stabilire una «residenza anagrafica figurativa» presso la sede municipale o convenzionale (una via figurativa, presso associazioni, ecc).

(30) La sede di svolgimento della attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune alla data di pubblicazione del bando è quella in cui il richiedente svolge una attività, che non sia seguente a qualunque forma di quiescenza pensionistica e a qualsiasi titolo, dalla quale ricavi la maggioranza del suo reddito da lavoro dipendente o autonomo:

- la sede di lavoro è quella in cui si svolge abitualmente l'attività, qualora per la natura del rapporto contrattuale in essere l'attività possa essere svolta in più luoghi, fa riferimento la sede legale del datore di lavoro; per alcune attività svolte (come i lavoratori autonomi, attività professionale, ecc), la sede di lavoro è quella in cui hanno sede le scritture contabili del richiedente;
- la sede di svolgimento di lavoro temporaneo, a seguito di accordi di lavoro, non da luogo all'applicazione della lett. b) non sussistendo la stabilità lavorativa nel Comune pur in presenza dell'esclusiva attività lavorativa, in tale caso è presso il Comune dove sussisteva l'unità produttiva originaria e dove svolgeva la propria attività che può essere presentata la domanda;
- la domanda di erp a seguito di svolgimento del lavoro temporaneo è disciplinato dall'art. 30 del reg. n. 1/2004.

(31) È ammessa la presentazione della domanda presso un altro comune scelto dal richiedente, qualora il comune di residenza e di svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale non abbiano indetto bandi per due semestri consecutivi ovvero un bando annuale (vedi art. 7, comma 2). Nel sito «Politiche della casa» sono riportati Comuni che hanno dato corso all'apertura dei bandi, secondo una scadenza temporale dal maggio 2004.

(32) È condizione ostativa di partecipazione al bando anche per un componente del nucleo familiare presente nella domanda. Tale condizione ostativa permane anche nei confronti di chi è stato privato dell'alloggio da parte del tribunale a seguito di asta giudiziaria.

Gli acquirenti degli alloggi di erp ceduti ai sensi delle leggi n. 137/1952, n. 513/1977, n. 560/1993, l.r. n. 31/1985 e altri leggi statali sono soggetti alle disposizioni della lettera.

Non sono soggetti alle condizioni ostative, i soggetti che hanno acquistato un alloggio di erp a libero mercato o i soggetti che per eredità, donazione, ecc, è stato trasferito l'alloggio realizzato con contributo pubblico, a cui si applicano le disposizioni previste alle lett. f), ai fini della soglia patrimoniale e, g) dell'art. 8.

La condizione ostativa cessa alla sola condizione della avvenuta restituzione del contributo secondo le forme di legge previste (ad esempio: con la comunicazione della Regione dell'avvenuta accettazione della restituzione del contributo), nonché come previsto dalla lett. c) dalla distruzione del bene senza alcun risarcimento.

Non è condizione ostativa alla presentazione della domanda, per i richiedenti o altri componenti del nucleo familiare, che alla data di presentazione siano titolari di una assegnazione in cooperativa indivisa; in considerazione che l'assegnazione di un alloggio in cooperativa indivisa è assimilabile alla locazione, in quanto l'assegnatario non può disporre giuridicamente di azioni attive o passive dell'alloggio.

(33) Vedasi punto 9.

2.2 I requisiti soggettivi debbono essere posseduti dal concorrente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), e), g), h) e i) del punto 2.1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione.

3. Definizione del nucleo familiare

3.1 Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata con autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il termine di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell'Autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto. Partecipano altresì al bando di concorso i nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati.

3.2 Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all'atto della domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve essere dichiarata, da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38 e 47 del d.P.R. 445/2000 alla presentazione della domanda.

4. Specifiche categorie di concorrenti

4.1 Le specifiche categorie di concorrenti utilmente inserite in graduatoria, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui al punto 1.4.1 sono:

a) anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, secondo quanto previsto alla lett. d) o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.

b) famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati;

c) persone sole: nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati;

d) disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del concorrente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario;

e) eventuali profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio, secondo la legislazione statale in materia.

5. Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e dell'Indicatore della Situazione Economica equivalente per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ISEE-erp)

L'anno di riferimento per la situazione reddituale e patrimoniale è il..... (34)

Ai fini dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di erp viene definito un indicatore di situazione economica equivalente ISEE-erp, in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, con opportune modifiche ai fini di una migliore capacità di descrizione delle condizioni socioeconomiche dei nuclei familiari lombardi interessati dal presente bando. Per la definizione e il calcolo di tale indicatore sono ulteriormente definiti i seguenti indicatori e parametri.

5.1 Definizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare da considerarsi ai fini della determinazione degli indicatori è quello indicato a punto 3 così dichiarato alla data di presentazione della domanda.

5.2 Indicatore della situazione reddituale ISR-erp (35)

L'Indicatore della Situazione Reddittuale ISR-erp è così determinato:

• *si sommano per ciascun componente del nucleo familiare:*

a) il reddito complessivo risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi dell'anno indicato al punto 5, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni e ogni altra erogazione pubblica o privata, fatta eccezione per le somme soggette a tassazione separata, nonché i

(34) Il periodo temporale di riferimento della situazione reddituale e patrimoniale è riportata nella parte iniziale del bando. Esempi di determinazione del periodo temporale: bando gennaio-giugno 2005, situazione reddituale e patrimoniale dell'anno 2003; bando luglio-dicembre 2005, situazione reddituale e patrimoniale dell'anno 2004; con la stessa metodologia per gli anni successivi.

(35) La procedura informatica regionale determina l'ISE-erp e l'ISEE-erp.

redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

e) il reddito figurativo derivante dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, con l'applicazione del tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali indicato dal Ministero del Tesoro per l'anno di riferimento del reddito **(36)** che corrisponde a.....;

• *si detraggono:*

f) l'IRPEF dovuta, comprese le addizionali regionale e comunale;

g) le spese sanitarie sostenute e documentate con esclusione delle spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap di cui alle seguenti lettere h), i), j), k);

h) le spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali di persone anziane o disabili anche non componenti il nucleo familiare.

Nel caso di componente il nucleo familiare affetto da fragilità e non ricoverato in struttura residenziale ma residente con il nucleo stesso:

i) euro 10.000,00 per ogni componente con invalidità al 100% con indennità di accompagnamento o cieco civile assoluto, o invalido di guerra o per servizio con indennità di assistenza e accompagnamento, nonché «grande» invalido del lavoro che usufruisce dell'assegno di assistenza personale e continuativa; in alternativa l'importo effettivamente sostenuto per spese di assistenza documentate;

j) euro 3.000,00 per ogni componente con invalidità al 100% senza indennità di accompagnamento, o cieco civile parziale, o invalido di guerra o per servizio appartenente alla 1ª categoria tab. A ex d.P.R. n. 834 del 30 dicembre 1981 e successive modifiche, nonché «grande» invalido del lavoro;

k) euro 1.500,00 per ogni componente con invalidità inferiore al 100% e superiore al 66% ovvero con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 2ª alla 4ª Tab. A ex d.P.R. 834 del 30 dicembre 1981 e successive modifiche, nonché invalido del lavoro con percentuale superiore al 66% ed inferiore all'80%.

Ai fini delle detrazioni di cui alla lettera k) i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

5.3 Patrimonio mobiliare e immobiliare

5.3.1 Per il patrimonio mobiliare

Per ogni componente il nucleo familiare si sommano i valori di seguito specificati, posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno di cui al punto 5.2 lett. a):

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno di cui al citato punto 5.2 lett. a);

b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze relative all'anno indicato nel bando;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione relative all'anno indicato nel bando;

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione e domanda, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriore all'anno indicato nel bando;

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; sono altresì esclusi i patrimoni accumulati nei fondi pensione chiusi o aperti di cui al decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 nonché l'importo del trattamento di fine rapporto accantonato presso il datore di lavoro;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

La sommatoria dei valori sopra indicati viene arrotondata al primo multiplo intero inferiore di 5.165,00 euro; esempi:

4.000,00 € non viene considerato = 0,00 €

7.000,00 € si arrotonda a = 5.165,00 €

12.000,00 € si arrotonda a = 10.330,00 € (5.165 x 2)

5.3.2 Per il patrimonio immobiliare

a) per ogni componente il nucleo familiare si sommano i valori patrimoniali dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno di cui al punto 5 indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato:

(36) La procedura informatica regionale di determinazione dell'ISE-erp provvede autonomamente ad applicare il tasso di riferimento.

b) i valori patrimoniali di cui alla lett. a) si rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento **(37)**.

c)

5.3.3 Indicatore della situazione patrimoniale ISP-erp

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale ISP-erp è determinato moltiplicando la somma dei valori patrimoniali di cui alla lett. b) del punto 5.3.2, per il coefficiente 0,20.

5.4 Scala di equivalenza

Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, è quello riportato nella tabella seguente:

<i>N. componenti il nucleo familiare all'atto della domanda</i>	<i>Parametro di equivalenza</i>	<i>Maggiorazioni e diminuzioni</i>
1	1,00	+ 0.17
2	1,38	per ogni ulteriore componente
3	1,67	- 0.10
4	1,90	Per ogni componente di età inferiore a 15 anni solo se appartenente ad un nucleo in cui sono presenti almeno due maggiorenti
5	2,11	

5.5 Soglia patrimoniale

La soglia patrimoniale (sommatoria dei valori patrimoniali di cui al punto 5.3) per l'accesso viene determinata con riferimento alla composizione del nucleo familiare, ed assume il seguente valore: euro 16.000,00 incrementati di euro 6.000,00 per ogni punto della scala di equivalenza (PSE)

<i>Valori esemplificativi della scala di equivalenza (PSE)</i>	<i>Soglia patrimoniale (38)</i>
1	22.000
1,38	24.280
1,67	26.020
1,9	27.400
2,11	28.660
2,5	31.000

5.6 Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE-erp (11)

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) è determinato come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

5.7 Indicatore della Situazione Economica ISE-erp (11)

L'Indicatore della Situazione Economica, al fine dell'assegnazione e gestione dell'erp (ISE-erp) è determinato, dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-erp) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-erp), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità del comparto dell'edilizia residenziale pubblica.

6. Condizioni familiari e abitative

I valori specifici delle condizioni abitative e familiari sono stabiliti dal Regolamento regionale e confermati o variati con delibera di Consiglio/Giunta Comunale n. del.....: **(39)**

(11) La Giunta regionale ai sensi dell'art. 32, comma 3 del reg. Reg. n. 1/2004, tenuto conto delle variazioni delle capacità economiche intervenute nella Regione, **PUÒ AGGIORNARE** i limiti di accesso.

(37) Ai sensi del d.m. 29 luglio 1999 recante «Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109», nel patrimonio è esclusa la cd. «nuda proprietà».

(38) La Giunta regionale ai sensi dell'art. 32, comma 3 del reg. Reg. n. 1/2004, tenuto conto delle variazioni delle capacità economiche intervenute nella Regione, **PUÒ AGGIORNARE** la soglia patrimoniale. Si consiglia di accertarsi presso il sito della Regione: www.politicheperlacasa.regione.lombardia.it.

(39) Il Comune o per conferma o per variazione dei valori regionali deve assumere un proprio provvedimento i cui estremi devono essere riportati nel bando.

**VALORI DEGLI INDICATORI (40)
DELLE CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE**

<i>CONDIZIONI FAMILIARI</i>	<i>valore della regione</i>	<i>valore del comune</i>	<i>Condiz. F1</i>	<i>Condiz. F2</i>	<i>Condiz. F3</i>
1) ANZIANI nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.					
a) un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni	20				
b) tutti con età maggiore di 65 anni	15				
2) DISABILI nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del concorrente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario.					
a) disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento	25				
b) disabilità al 100% o handicap grave	17				
c) disabilità dal 66% al 99%	13				
3) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati.					
a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori	12				
b) famiglia di nuova formazione con minori	10				
c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda, senza minori	7				
d) famiglia di nuova formazione senza minori	5				
4) PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico.					
a) persone sole con uno o più o minori, tutti a carico	16				
b) persona sola	8				
5) STATO DI DISOCCUPAZIONE stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:					
a) concorrente e altro componente	18				
b) concorrente o altro componente con età maggiore di 45 anni	10				
c) concorrente o altro componente con età minore di 45 anni	8				
6) RICONGIUNZIONE nucleo familiare che necessita di alloggio idoneo per accogliervi parente disabile					
a) ricongiunzione del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda;	10				
b) ricongiunzione del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%), residente nel Comune in cui è stata presentata la domanda;	10				
<i>per disabile si considera una persona con una grave patologia medica (psico-fisica) o con grave handicap, attestati dagli organi sanitari regionali, continuativi nel tempo o con prognosi infausta, secondo quanto previsto al sottopunto 2</i>					
7) CASI PARTICOLARI					
a) nucleo di un componente, con eventualmente un minore o più a carico, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione o comunità terapeutiche	15				
b) nucleo familiare di emigrato che necessita rientrare in Italia	8				
			F1 < = 100	F2 < = 100	F3 < = 100

CONDIZIONI ABITATIVE	valore della regione	valore del comune	Condiz. A1	Condiz. A2	Condiz. A3	Condiz. A4
8) RILASCIO ALLOGGIO Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo:						
a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda:						
a.1) il nucleo familiare si trovi in condizione abitativa impropria di cui al sottopunto 9 per il quale non si deve considerare il periodo temporale dei tre anni previsto;	70					
a.2) il concorrente abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio con una superficie utile dell'alloggio inferiore a: • 28,80 mq per 1 persona; 33,60 mq per 2 persone; 43,35 mq per 3 persone; 60,35 mq per 4 persone; 71,40 mq per 5 persone; 79,05 mq per 6 persone.	50					
b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione	50					
c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio	25					
<i>I valori del rilascio alloggio non sono riconosciuti nel caso di rilascio per morosità, il cui canone di locazione da corrispondere sia stato inferiore all'importo dell'affitto oneroso secondo quando previsto al punto 16</i>						
9) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA						
a) concorrenti che dimorino da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute	15					
b) concorrenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico del Comune all'atto della domanda.	15					
c) concorrenti che dimorino da almeno tre anni all'atto della domanda, in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del Comune o in altro ricovero procurato a titolo precario.	10					
10) COABITAZIONE concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda con altro o più nuclei familiari:						
a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità	5					
b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado	4					
11) SOVRAFFOLLAMENTO concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda						
a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire: - 3 o più persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20% - 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20% - 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 42 mq + 20% - 7 o più persone in 4 o meno vani abitabili = 56 mq + 20%	10					
b) in alloggio che presenta sovraffollamento vale a dire: - 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20% - 3 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20% - 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 42 mq + 20% - 6 persone in 4 vani abitabili = 56 mq + 20% - 7 o più persone in 5 vani abitabili = 70 mq + 20%	7					
12) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda:						
a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigenicità ineliminabile con normali interventi manutentivi	25					
b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di a-reaazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigenicità eliminabile con normali interventi manutentivi	20					

CONDIZIONI ABITATIVE	valore della regione	valore del comune	Condiz. A1	Condiz. A2	Condiz. A3	Condiz. A4
13) BARRIERE ARCHITETTONICHE						
Concorrenti, di cui alla condizione disabile di cui al precedente sottopunto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)	55					
14) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ						
Concorrenti, anziani o disabili di cui ai precedenti sottopunti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano, dal cui piano inferiore si accede all'immobile.	13					
15) LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO						
Concorrente che risieda in un alloggio situato in località diversa dal Comune in cui presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda, ovvero sia destinato all'atto del bando a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in Comune diverso da quello di residenza; la distanza del luogo di residenza dal Comune sede di lavoro sia superiore a 90 minuti di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico.	5					
16) AFFITTO ONEROSO						
Concorrenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale in cui è stata fissata la residenza, il cui «canone integrato», all'atto del bando, sia superiore di oltre il 5% al «canone sopportabile da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda. «canone integrato»: canone di locazione più spese accessorie fino a 516 euro all'anno	15					
			A1 < = 100	A2 < = 100	A3 < = 100	A4 < = 100

7. Determinazione dell'Indicatore della Situazione del Bisogno Abitativo Regionale (ISBAR), dell'Indicatore della Situazione del Bisogno Abitativo Regionale e Comunale (ISBARC) e formazione della graduatoria.

7.1 Determinazione dell'Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale ISBAR

7.1.1 Al fine di valutare le domande dei partecipanti al bando, si sono individuati tre indicatori, rappresentanti rispettivamente le condizioni:

- del disagio familiare (F);
- del disagio abitativo (A);
- del disagio economico (E).

Gli indicatori vengono combinati attraverso la disgiunzione logica, che equivale alla unione di insiemi. L'utilizzo di tale modalità di combinazione degli indicatori evita la semplice somma aritmetica, ma fa sì che un indicatore contribuisca al risultato finale solo per la parte che già non è rappresentata, in valore, da uno degli altri indicatori.

La scelta di questa modalità di combinazione degli indicatori permette di simulare con maggiore efficacia un gruppo esaustivo di situazioni significative, ottenendone l'ordinamento in ordine di importanza del disagio complessivo.

In particolare, le domande che presentano situazioni di disagio di media entità per le diverse condizioni abitative, familiari ed economiche (valori medi per tutti gli indicatori), ottengono un valore dell'indicatore finale di bisogno abitativo inferiore a quello delle domande che presentano un forte disagio anche in uno solo degli elementi; utilizzando la somma degli indicatori si otterrebbe invece un risultato equivalente per entrambe le situazioni.

I tre indicatori sono valutati a partire dalle condizioni descritte nella parte 1 del presente allegato, a ciascuna delle quali è stato assegnato un valore specifico (tra 0 e 100); tali condizioni sono raggruppate (A1, A2,..., F1, F2,...) in modo da escludere quelle incompatibili (es.: rilascio alloggio e condizioni alloggio).

I valori specifici delle singole condizioni sono stati determinati in modo da rispondere a ragionevoli criteri di confronto tra le diverse combinazioni delle situazioni di disagio.

Per ogni condizione (abitativa o familiare) si procede alla somma dei valori delle condizioni di ogni gruppo (tre per le condizioni familiari e quattro per quelle abitative).

Sia per le condizioni abitative che per quelle familiari si assume il valore massimo raggiunto dai rispettivi gruppi come base per la costruzione del relativo indicatore.

Ciascuno dei valori così ottenuti viene moltiplicato, prima della sua combinazione con gli altri due, per un coefficiente (peso) compreso tra 0 e 1, che rappresenta l'importanza dello specifico disagio nella composizione dello stato di bisogno complessivo.

Si è scelto di attribuire alle condizioni:

- familiari: peso 0,5;
- abitative: peso 0,8;
- economiche: peso 0,3,

tenendo conto del fatto che in ogni caso è fissato un limite massimo di reddito, o meglio di condizione economica equivalente (ISEE), fissato in 17.000,00 euro **(11)**.

7.2 Modalità di formazione della graduatoria

7.2.1 La procedura per il calcolo degli indicatori ai fini della formazione della graduatoria è la seguente:

1. si assegnano alle singole condizioni abitative, economiche e familiari i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni la somma dei valori può superare 100;

(11) La Giunta regionale ai sensi dell'art. 32, comma 3 del reg. Reg. n. 1/2004, tenuto conto delle variazioni delle capacità economiche intervenute nella Regione, **PUÒ AGGIORNARE** i limiti di accesso.

2. l'indicatore di disagio familiare (F) è definito come il massimo tra F1, F2 ed F3, diviso per 100, al fine di ricondurlo all'intervallo 0-1, e moltiplicato per il coefficiente 0,5 che rappresenta il peso del disagio familiare;

3. analogamente l'indicatore di disagio abitativo (A) è definito come il massimo tra A1, A2, A3 ed A4, diviso per 100 e moltiplicato per il coefficiente 0,8 che rappresenta il peso del disagio abitativo;

4. l'indicatore di disagio economico (E), che deve assumere valori tra 0 e 1 al fine della combinazione con gli altri due, viene costruito a partire dall'ISEE-erp del nucleo familiare;

5. il valore ISEE-erp rappresenta un indicatore di situazione economica e non può essere usato in modo diretto, ma deve essere elaborato al fine di indicare il disagio economico;

6. dato che è stato fissato un limite massimo di ISEE-erp per l'accesso oltre il quale le domande non sono considerate valide, si può utilizzare la differenza tra tale limite e il valore ISEE-erp del nucleo come indicatore del disagio:

ad esempio: per un ISEE-erp uguale a 2.582,28 euro, la differenza risulterà di 14.417,22 euro (17000,00 - 2.582,28), mentre per un ISEE-erp uguale a 9.253,15 euro (17.000,00 - 9.253,15) la differenza risulta di 7.746,85 euro;

in tal modo il disagio economico risulta crescente al decrescere del valore ISEE-erp del nucleo;

7. per riportare la differenza tra ISEE-erp limite e ISEE-erp del nucleo nell'intervallo 0 - 1, è sufficiente dividere tale differenza per l'ISEE-erp limite, ottenendo così valore zero per ISEE-erp del nucleo uguale al limite massimo e valore 1 per ISEE del nucleo uguale a zero. Nel caso in cui il concorrente sia stato ammesso in graduatoria per effetto della deroga al limite dell'ISEE-erp, prevista all'art. 8, comma 1, lett. f) (purché sia determinato un valore dell'ISE-erp \leq a € 17.000,00) l'ISEE-erp del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'indice di disagio economico (E), è considerato pari all'ISEE-erp limite;

8. la formula che determina l'indicatore del disagio economico è pertanto la seguente:

$$\frac{[(\text{ISEE-erp limite}) - (\text{ISEE-erp nucleo})]}{(\text{ISEE-erp limite})}$$

il risultato viene moltiplicato per il coefficiente 0,3 che rappresenta il peso del disagio economico. L'ISEE-erp viene determinato tenendo conto delle specifiche condizioni delle famiglie lombarde.

9. Gli indicatori (A), (F) ed (E) vengono combinati tramite la formula della disgiunzione logica, che equivale alla unione di tre insiemi. Tale formula è la seguente:

$$T = [1 - (1 - A) * (1 - F) * (1 - E)]$$

Ne risulta un valore che moltiplicato per 10.000 assume, considerati i pesi determinati come sopra detto, valori tra

0 e 8.883 - (ISBARC)

garantendo un dettaglio tale da ridurre notevolmente, per due nuclei familiari, la possibilità di valori identici.

La disposizione delle domande di assegnazione in ordine decrescente di ISBARC forma la graduatoria comunale.

A parità di valore la posizione in graduatoria è determinata con i seguenti criteri:

a) è data precedenza al concorrente con l'indicatore di disagio familiare maggiore di cui alla lettera a) del punto 7.1.1;

b) se anche l'indicatore di disagio familiare è uguale, è data precedenza al concorrente con l'indicatore di disagio abitativo maggiore di cui alla lettera b) del punto 7.1.1;

se gli indicatori di disagio abitativo e familiare sono uguali, è data precedenza al concorrente con l'indicatore di disagio economico maggiore di cui alla lettera c) del punto 7.1.1.

8. Determinazione del canone sopportabile

Ai fini del riconoscimento della condizione di affitto oneroso viene definito un canone sopportabile come il prodotto tra il valore dell'ISEE-erp, l'Incidenza massima ammissibile (Imax) ad esso corrispondente riportata nella tabella seguente, e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), riferito alla composizione del nucleo familiare.

CANONE SOPPORTABILE

N. classi	Classi ISEE-erp (euro)	INC MAX Incidenza massima sull'ISE-erp
1	Fino a 3.000,00 compresi	8,00%
2	da 3.000,01 a 4.000,00	8,00%
3	da 4.000,01 a 4.500,00	9,00%
4	da 4.500,01 a 5.000,00	10,00%
5	da 5.000,01 a 5.500,00	11,00%
6	da 5.500,01 a 6.000,00	12,00%
7	da 6.000,01 a 6.500,00	13,00%
8	da 6.500,01 a 7.000,00	14,00%
9	da 7.000,01 a 7.500,00	15,00%
10	da 7.500,01 a 8.000,00	16,00%
11	da 8.000,01 a 8.500,00	17,00%
12	da 8.500,01 a 9.000,00	18,00%
13	da 9.000,01 a 9.500,00	19,00%
14	da 9.500,01 a 10.000,00	20,00%
15	da 10.000,01 a 10.500,00	21,00%
16	da 10.500,01 a 11.000,00	22,00%
17	da 11.000,01 a 11.500,00	23,00%
18	da 11.500,01 a 12.000,00	24,00%
19	da 12.000,01 a 12.500,00	24,50%
20	da 12.500,99 a 13.000,00	25,00%
21	da 13.000,01 a 13.500,00	25,50%
22	da 13.500,01 a 14.000,00	26,00%
23	da 14.000,01 a 14.500,00	26,50%
24	da 14.500,01 a 15.000,00	27,00%
25	da 15.000,01 a 15.500,00	27,50%
26	da 15.500,01 a 16.000,00	28,00%
27	da 16.000,01 a 16.500,00	28,50%
28	da 16.500,01 a 17.000,00	29,00%

9. Canone di locazione

9.1 I nuclei familiari, che hanno presentato domanda per un alloggio a canone sociale corrisponderanno un canone di locazione, come stabilito dal titolo IV dalla legge regionale 5 dicembre 1983 n. 91, nonché da altre disposizioni assunte dalla Regione in materia di canoni di locazione erp prima dell'entrata in vigore del r.r. 1/2004.

9.2 I nuclei familiari, che hanno presentato domanda per un alloggio a canone moderato corrisponderanno un canone di locazione come sintetizzato dal seguente schema: **(41)**

Classi dei comuni	Corrispettivo di locazione euro /metro quadro (CL) anno 2004 I valori sono aggiornati a partire dal 2005 con l'incremento del PIL nominale								
	Zona edificata periferica			Zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico			Centro storico		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zona A Comune di MILANO	60,00	63,27	66,60	63,27	66,79	70,30	66,60	70,30	74,00
Zona B Comuni con popolazione >= a 20.000 abitanti	56,00	60,11	63,27	60,11	63,45	66,79	63,27	66,69	70,30
Zona C Altri comuni	54,00	56,94	59,94	56,94	60,11	63,27	59,94	63,27	66,60

1. per gli alloggi situati al piano terra il cui piano calpestabile non sia superiore a m 1,80 dal livello della strada di accesso all'immobile.
2. per gli alloggi situati nei piani intermedi e all'ultimo piano.
3. per gli alloggi situati all'ultimo piano con accesso diretto al piano sottotetto abitabile ovvero alloggi in piano sottotetto abitabile ovvero in attico.

10. Dati da dichiarare e Modulistica**10.1 Dati da dichiarare**

Il concorrente deve dichiarare nella domanda e nella dichiarazione sostitutiva:

Per ogni componente il nucleo familiare

- cognome/nome
- codice fiscale
- data di nascita
- relativamente al reddito e alle detrazioni di cui al punto 5:
 - reddito complessivo IRPEF e redditi da lavoro nelle zone di frontiera
 - proventi agricoli
 - emolumenti a qualsiasi titolo percepiti
 - IRPEF dovuta comprensiva di addizionale regionale e comunale
 - spese sanitarie sostenute (escluse le spese mediche e di assistenza per i portatori di handicap)
 - spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture socio-sanitarie di persone anziane o disabili
 - spese sostenute e documentate per disabili residenti con il nucleo familiare

Relativamente al patrimonio mobiliare

- Per ogni intermediario o gestore del patrimonio:
 - Codici dell'intermediari o del gestore del patrimonio
 - Denominazione dell'intermediari o del gestore del patrimonio
 - Importo del patrimonio gestito
- Valore del patrimonio netto delle imprese individuali

Relativamente al patrimonio immobiliare per ogni immobile

- Tipo di patrimonio (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli)
- Quota di proprietà
- Valore dell'ICI totale dell'alloggio
- Mutuo residuo totale dell'alloggio
- Se è residenza del nucleo familiare

Per il richiedente sono inoltre da indicare

- Comune di nascita o Stato estero di nascita
- Provincia di nascita
- Comune di residenza
- Provincia di residenza
- Indirizzo
- CAP
- Eventuale stato di profugo
- Titolo per cui si presenta la domanda nel comune (punto 1.3 del bando)

Per il nucleo familiare nel complesso

- Composizione del nucleo familiare
- Tipologia del nucleo familiare (punto 3 del bando)

(41) Riportare solo se è stato inserito il punto 1.2. lett. b).

- Presenza di soggetti portatori di handicap secondo le tipologie previste al punto 6, sottopunto 2 delle condizioni familiari
- Canone di locazione per l'abitazione principale
- Spese accessorie di competenza per l'abitazione principale

Possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione al bando

- Sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al punto 2.
- Sussistenza delle condizioni familiari e abitative di cui al punto 6 del bando

10.2 Modulistica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

La modulistica permette, al concorrente, di annotare i dati richiesti ai fini della presentazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).

La modulistica è riportata nell'allegato B).

11. Modalità di presentazione della domanda

I cittadini interessati alla partecipazione al bando possono presentarsi presso le sedi di seguito indicate al punto 16, ove il cittadino può ritirare il bando di assegnazione e la relativa modulistica.

Il concorrente dovrà presentarsi presso le sedi indicate e, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento, comunicare i dati richiesti ai soggetti preposti alla ricezione delle domande (al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva si suggerisce di utilizzare e compilare la modulistica reperibile presso le sedi di cui al punto 16).

Ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. 445/2000 i certificati comprovanti le condizioni di disabilità e quelli relativi alle condizioni di antigiocività di un alloggio, vanno prodotti in originale.

I dati, previa verifica dei requisiti soggettivi e della congruità delle informazioni rese con le dichiarazioni sostitutive, vengono caricati attraverso un'apposita procedura informatica messa a disposizione da parte della Regione ai Comuni, alle ALER, ai CAAF e agli altri soggetti convenzionati.

Al termine della registrazione informatica, il concorrente sottoscriverà la domanda e la dichiarazione sostitutiva, e gli verrà rilasciata ricevuta della presentazione della domanda e, a richiesta, copia della domanda e della dichiarazione sostitutiva, nonché un documento riportante l'ISBARC conseguito e gli elementi che hanno concorso alla sua determinazione.

Il concorrente, qualora riscontri errori materiali od omissioni, può rivolgersi in ogni momento ai soggetti ai quali ha presentato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.

Eventuali modifiche dell'ISBARC, precedentemente conseguito, sono comunicate al richiedente dal soggetto che ha ricevuto la domanda.

Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto immediato sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di scadenza del bando.

12. Graduatoria

Il Comune, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, tramite accesso al sistema informatico regionale e nel rispetto dell'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, forma la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi e provvede alla sua immediata pubblicazione all'albo pretorio e nelle sedi indicate al punto 16. Dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio decorrono i 15 giorni per il ricorso amministrativo in opposizione alla graduatoria per ragioni che si manifestano solo dopo la sua pubblicazione. Decorso tale termine il Comune ha 15 giorni per l'esame dei ricorsi amministrativi presentati: dopo tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.

Le assegnazioni degli alloggi di erp seguono l'ordine decrescente dell'ISBARC della graduatoria e in nessun caso si possono anteporre concorrenti con un valore ISBARC inferiore a quello precedente, ad eccezione di quanto segue:

- a) gli alloggi a canone moderato, di cui al punto 1.2 lett. b):
 - sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per un alloggio a canone moderato con ISEE-erp compreso tra 14.000 e 17.000 euro **(42)**;
- b) le assegnazioni ai sensi del comma 7 e 8 dell'art. 11 per le categorie speciali:
 - l'ordine di assegnazione è dato dall'ISBARC conseguito per ciascuna delle specifiche categorie previste dal Comune **(43)**;
- c) le assegnazioni in deroga alla graduatoria di cui all'art. 14:
 - l'ordine di assegnazione è stabilito con specifico e motivato atto del comune in via d'urgenza;
- d) le assegnazioni in deroga ai requisiti di cui all'art. 15:
 - si riportano nella parte inferiore della graduatoria con l'ISBARC conseguito, l'ordine di assegnazione è stabilito con specifico e motivato atto comunale;
- e) le assegnazioni ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 5 del r.r. 1/2004:
 - l'ordine di assegnazione ai sensi del comma 1 è quello stabilito dalla graduatoria redatta dalla locale Prefettura sino all'esaurimento della percentuale stabilita dal Comune ai sensi del citato comma **(44)**;
 - l'assegnazione, ai sensi del comma 5, è disposta dal Comune tenuto conto che l'alloggio è già occupato dal nucleo familiare **(45)**;

Ogni qualvolta ne faccia richiesta, viene inviata alla Regione copia integrale della documentazione relativa all'assegnazione di cui alle lettere c) e d).

La posizione utile in graduatoria può variare in relazione all'aggiornamento della graduatoria a seguito di un nuovo bando di assegnazione o all'eventuale variazione dell'ISBARC delle domande rinnovate di cui al punto 13 o all'accertamento dei requisiti dei nuclei familiari in fase di assegnazione qualora l'ISBARC vari in riduzione o la domanda stessa sia esclusa.

Per le domande rinnovate durante l'apertura del bando o nel periodo di mancata apertura del bando stesso, l'eventuale variazione dell'ISBARC ha effetto nella graduatoria aggiornata a seguito dell'indizione di un nuovo bando di assegnazione.

Per le domande verificate ai sensi dell'art. 9, comma 2 e dell'art. 13, comma 5 del r.r. 1/2004, qualora l'ISBARC vari in riduzione, l'assegnazione avverrà secondo il nuovo ordine dell'ISBARC conseguito.

La graduatoria comunale è unica ed è aggiornata ed integrata con cadenza *semestrale o annuale* **(46)** ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del r.r. 1/2004.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva successiva che modifica la precedente e ne costituisce aggiornamento.

(42) Riportare solo se è stato previsto il punto 1.2 lett. b).

(43) Riportare solo se è stato previsto il punto 1.4.1.

(44) Riportare solo se è stato previsto il punto 1.4.2.

(45) Riportare solo se sussiste la fattispecie.

(46) Il Comune in relazione alla periodicità dei bandi di assegnazione stabilisce il periodo di aggiornamento della graduatoria.

La permanenza delle condizioni abitative, familiari ed economiche dichiarate al momento della domanda devono essere verificate se al momento dell'assegnazione sono trascorsi 12 mesi dalla presentazione della domanda.

Il Comune, qualora per l'assegnazione di un alloggio di erp abbiano avuto rilevanza condizioni di inabitabilità dell'alloggio o mancanza di servizi igienici interni interviene, ai sensi delle vigenti norme penali e amministrative, nei confronti del proprietario di tali immobili dichiarati inabitabili o antigienici. Se nell'assegnazione dell'alloggio abbia avuto rilevanza altra situazione di fatto riconducibile alla «condizione abitativa impropria», il Comune si attiva al fine di prevenire che la fattispecie specifica possa ripetersi.

La graduatoria di assegnazione riporterà in particolare:

1. la tipologia della domanda; a canone sociale e/o moderato;
2. il numero della domanda;
3. il primo semestre di validità della domanda;
4. l'ultimo semestre di validità della domanda;
5. l'anno di riferimento della situazione reddituale e patrimoniale;
6. cognome e nome;
7. il nome del Comune di residenza;
8. titolo per cui si presenta la domanda:
 - per residenza: 1;
 - per lavoro: 2;
 - per mancata indizione del bando nel comune di residenza e di lavoro: 3;
 - per nuova attività lavorativa: 4;
 - per assunzione a seguito di accordi con le OO.SS.: 5;
 - emigrato italiano all'estero: 6;
9. valore dell'ISBARC conseguito;
10. titolo di assegnazione riferiti al r.r. 1/2004 (art. 11, art. 11c.s., art. 14, art. 15, ecc); per le assegnazioni in deroga alla graduatoria o ai requisiti anche gli estremi dell'atto comunale.

La graduatoria di assegnazione è pubblicata nelle seguenti sedi:

<i>sede</i>	<i>indirizzo</i>	<i>orario</i>

13. Rinnovo o Conferma della domanda

Le domande presentate decadono automaticamente, se non confermate o rinnovate, dopo sei semestri, il primo semestre è quello in cui si pubblica la graduatoria.

Rinnovo

13.1 I concorrenti o gli aventi titolo al subentro nella domanda già inseriti nella graduatoria possono presentare al Comune domanda di aggiornamento dell'ISBARC qualora, prima dell'assegnazione, o della scadenza della domanda, siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni che ne avevano determinato l'attribuzione. L'aggiornamento segue le medesime modalità di nuova domanda.

13.2 Il rinnovo della domanda può avvenire:

- a) nel periodo di apertura dei bandi di assegnazione nel rispetto di chiusura del bando al 30 giugno o al 31 dicembre;
- b) in un periodo in cui non è stato aperto il bando di assegnazione.

13.3 Nel caso 13.2, lett. a), il concorrente provvede alla compilazione della Modulistica di cui al punto 10 da consegnarsi all'Amministrazione comunale o ai soggetti da essa indicati che provvedono, attraverso il sistema informatico della Regione, al caricamento dei dati della domanda di rinnovo, rilasciando al concorrente copia della domanda rinnovata.

13.4 Nel caso 13.2, lett. b), il Comune è tenuto alla ricezione della Modulistica per l'assegnazione per il caricamento della domanda a seguito del bando da indirsi nel semestre successivo. Il Comune è tenuto comunque ad indire il bando, anche ai soli fini dell'esame della domanda di rinnovo, qualora il valore ISBARC della domanda vari in aumento o in diminuzione con un diverso ordine della graduatoria. Non può in qualunque caso procedere alla variazione della graduatoria esistente modificando la posizione della domanda rinnovata a seguito della variazione dell'ISBARC: l'aggiornamento della graduatoria può avvenire solo a seguito del nuovo bando di assegnazione e in nessun caso si può modificare o integrare la graduatoria se non a seguito dell'indizione di un nuovo bando.

La domanda rinnovata ha una validità di quattro semestri con decorrenza dal primo semestre di pubblicazione della nuova graduatoria in cui è stata inserita utilmente la domanda di rinnovo. Decorso tale termine la domanda decade e il concorrente deve presentare una nuova domanda.

Conferma

Il concorrente o gli aventi titolo al subentro nella domanda nell'ultimo semestre di validità della stessa, indipendentemente dall'apertura del bando, può confermare la domanda presso il Comune o presso altri oggetti indicati all'Amministrazione comunale.

Il Comune o il soggetto autorizzato, su richiesta del concorrente, provvedono alla ristampa della domanda presentata con la data di sottoscrizione originaria da parte del concorrente. Con la nuova sottoscrizione della domanda originaria, il concorrente ne conferma i contenuti anche ai fini delle responsabilità penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Le domande confermate hanno una validità di sei semestri con decorrenza dal primo semestre di conferma. Decorso tale termine la domanda decade e il concorrente deve presentare una nuova domanda.

14. Controlli

L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad «effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR».

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel provvedimento di annullamento dell'assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi.

15. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

I dati personali, forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive per sé e per i componenti del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli «sensibili» di cui agli artt. 4 e 20 del citato d.lgs. saranno raccolti soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte Comune e degli Enti che hanno stipulato apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, che si avvarranno del sistema informatico della Regione, per la trasmissione e l'elaborazione dei dati forniti.

Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse al bando e all'assegnazione degli alloggi e, ciascuna Amministrazione sarà responsabile del trattamento dei dati ad essa pervenuta o con supporto cartaceo o informatico.

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

16. Sedi di presentazione della domanda

I cittadini interessati a presentare la domanda di partecipazione al bando di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sono invitati a presentarsi alle seguenti sedi entro il del corrente anno:

<i>sedi municipali</i>	<i>indirizzi</i>	<i>orari</i>
o presso i seguenti soggetti convenzionati		
<i>sedi</i>	<i>indirizzi</i>	<i>orari</i>

Ai concorrenti verrà consegnato copia:

- del bando comunale, su specifica richiesta;
- modulistica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

I concorrenti possono accedere via INTERNET al sito della Regione Lombardia dove sono pubblicati il bando tipo della Regione e della relativa modulistica oppure presso il sito del Comune di per il bando comunale e la modulistica (47).

Il responsabile del procedimento
di indicazione del bando e formazione della graduatoria

Il Sindaco

_____ • _____

NOTE DI CHIARIMENTO PER LE CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE**VEDI NOTA 40****PARTE I**

Le note riportate alla fine di ogni singolo paragrafo, per ogni singola condizione, hanno lo scopo di aiutare gli operatori per l'attribuzione del valore della condizione stante la difficoltà nel valutare la domanda nel complesso del regolamento regionale n. 1/2004 e delle disposizioni di carattere generale per l'attribuzione del valore delle condizioni familiari e abitative.

CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE**CONDIZIONI FAMILIARI****1) ANZIANI**

Nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.

a) un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni

b) tutti con età maggiore di 65 anni

Nota

La composizione dei nuclei familiari secondo quanto previsto dall'art. 2 e, per le persone singol., secondo quanto indicato al punto 4.

L'età del componente prevista al punto a) deve essere raggiunta alla data della domanda e non successivamente alla presentazione o nel periodo previsto per il ricorso.

2) DISABILI

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario.

a) disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento

b) disabilità al 100% o handicap grave

c) disabilità dal 66% al 99%

Nota

Per l'attribuzione del valore di cui alle lett. a), b) e c) del punto 2, per soggetti minori riconosciuti invalidi, di cui non è indicata la percentuale di invalidità, si consiglia al Comune, di adeguarsi a quanto previsto nell'allegato 3 alla d.g.r. n. 16747 del 12/03/2004, nel quale viene specificato che i minori riconosciuti invalidi dalle competenti commissioni mediche per i quali non è indicata la percentuale di invalidità, si intendono equiparati agli invalidi con percentuale non inferiore al 67% e sino al 99% o equiparato.

3) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE

Nuclei familiari, come definiti al precedente art. 2, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.

a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori

b) famiglia di nuova formazione con minori

c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda, senza minori

d) famiglia di nuova formazione senza minori

Nota

famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati.

4) PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO

Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico.

a) persone sole con uno o più o minori, tutti a carico

b) persona sola

Nota

Lo stato di persona sola deve sussistere all'atto della domanda e permanere sino all'eventuale assegnazione.

Lo stato di persona sola resa all'atto della domanda, risultante dalla dichiarazione sostitutiva, per l'attribuzione dei valori previsti per tale condizione familiare deve rilevare che la persona sola interessata, con eventuali minori a carico:

a) *ha una propria autonoma residenza anagrafica, che può essere condivisa con altri nuclei familiari non legati da vincolo di parentela o affinità; si attribuiscono i valori delle condizioni familiari e abitative e qualora sia intestatario del contratto di locazione, quelli del rilascio alloggio e affitto oneroso, in quanto titolare del contratto di locazione. Per i restanti nuclei familiari occupanti si attribuiscono i valori delle condizioni familiari proprie e abitative dell'alloggio occupato. Per entrambi la propria situazione economica.*

b) ha una propria autonoma residenza anagrafica, che può essere condivisa con altri nuclei familiari legati da vincolo di parentela o affinità; ma la cui residenza anagrafica attuale sia frutto di aggregazioni avvenute nel tempo, ad esempio al trasferimento di familiari in un arco temporale, come gli immigrati. In questo caso vale quanto detto al punto precedente.

Il richiedente straniero può non avere la residenza anagrafica ma il solo domicilio, come risulta dal permesso di soggiorno. Domicilio che assume la stessa rilevanza della residenza anagrafica. In questi casi al richiedente devono essere attribuiti i valori delle condizioni familiari e quelle economiche.

c) ha una residenza anagrafica condivisa con vincoli di parentela o affinità, in questo occorre accertarsi se la persona interessata abbia rescisso l'originaria residenza anagrafica uscendo dal nucleo familiare assumendo una propria residenza anagrafica;

• accertata l'evolversi della residenza anagrafica del concorrente;

c.1 si attribuiscono i valori previsti, se l'attuale residenza anagrafica derivi dal rientro nel nucleo familiare del concorrente, in considerazione che è sussistita una diversa residenza anagrafica che per vari motivi è venuta a cessare (separazione legale, cessazione del rapporto more uxorio, ecc.); si attribuiscono i valori della condizione abitativa ad eccezione di quelli del rilascio alloggio e affitto oneroso, in quanto non titolare del contratto di locazione.

c.2 non si attribuiscono i valori previsti, qualora la residenza anagrafica con il nucleo familiare originario non sia stato rescisso; in questo caso il concorrente pur inserito nel proprio nucleo familiare può presentare domanda per se. Non sono però considerati i valori della condizione abitativa (appare evidente che il concorrente non è il titolare del contratto di locazione e non rappresenta il nucleo familiare, ma solo se stesso). Sono da considerare la condizione familiare e la situazione economica.

5) STATO DI DISOCCUPAZIONE

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

a) richiedente e altro componente

b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni

c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni

Nota

Lo stato di disoccupazione:

a) per persona sola, con eventuali minori a carico, è assimilabile alla condizione prevista alla lett. a) del punto 5;

b) del concorrente o di altro componente del nucleo familiare è reso con la dichiarazione sostitutiva. Tale stato deve permanere sino all'avvenuta assegnazione dell'alloggio;

c) deve essere sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito, il quale è considerato per il solo periodo che è stato prodotto.

6) RICONGIUNZIONE

Nucleo familiare che necessiti di alloggio idoneo per accogliere parente disabile

a) ricongiunzione del concorrente disabile (dal 74 % al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda;

b) ricongiunzione del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%), residente nel Comune in cui è stata presentata la domanda.

Nota

La domanda nella lett. a) del punto 6 è presentata dal concorrente disabile, nel cui nucleo che si verrà a costituire e potrà comprendere soggetti ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado anche non residenti nel Comune.

La domanda nella lett. b) del punto 6 è presentata dal concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado, nel cui nucleo che si verrà a costituire sarà presente uno disabile (o più) anche non residente nel Comune; affinché si costituisca un nucleo familiare che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario (vedasi punto 2 Disabili).

7) CASI PARTICOLARI

a) nucleo di un componente, con eventualmente un minore o più a carico, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione o comunità terapeutiche

b) nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia

Nota

a) *Il soggetto dimorante in luogo di detenzione o in comunità terapeutica possono non essere ancora presenti nel Comune al momento della pubblicazione della graduatoria, ma nel caso di eventuale assegnazione, i soggetti interessati devono sottostare a quanto previsto dall'art. 13, commi 2 e 4 e art. 19, commi 1, 2 e 3, salvo che il Comune non riscontri i gravi motivi previsti dal citato art. 13, comma 2 del reg. reg. n. 1/2004.*

b) *Il concorrente di cui alle lett. a) residente nel Comune che ha stipulato un contratto di locazione, di cui è intestatario, può beneficiare del valore di cui alla lett. a), solo se è ancora soggetto ad interventi socio-sanitari prestati da organismi pubblici o riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione.*

CONDIZIONI ABITATIVE

Le condizioni di coabitazione (p.10), sovraffollamento (p.11), condizioni dell'alloggio (p.12), lontananza dalla sede di lavoro (p.15) e affitto oneroso (p.16), per rilevare ai fini dell'ISBAR, devono sussistere da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda

Nota

Tali condizioni possono essere state maturate in un diverso Comune, e qualora la continuità sia stata interrotta, essa sia motivata da un breve periodo «fisiologico» (ad es. il rinnovo di un contratto).

8) RILASCIO ALLOGGIO

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo:

- a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda:
- a.1) il nucleo familiare si trovi nelle condizioni di cui al punto 9 per il quale non si deve considerare il periodo temporale previsto;
 - a.2) il concorrente abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio non avente i requisiti minimi per l'assegnazione di un alloggio erp nella Regione, di cui all'art. 13, comma 9.
- b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione
- c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio

I valori del rilascio alloggio non sono riconosciuti nel caso di rilascio per morosità, il cui canone di locazione da corrispondere sia stato inferiore all'importo dell'affitto oneroso secondo quanto previsto al punto 16

Nota

- a) *L'attribuzione dei valori previsti allea lett. a.1) e b) del punto 8 è condizionata dal rilascio dell'alloggio che è avvenuto al momento della domanda o sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione.*
Nel caso che la pronuncia del Tribunale avvenga prima della chiusura del bando, ma la sentenza sia resa nota successivamente alla chiusura del bando, nei 15 giorni previsti per il ricorso amministrativo, si possono attribuire nel caso di ricorso amministrativo, i valori previsti per tali condizioni.
Decorsi tali termini, le nuove situazioni che si manifesteranno, potranno avere effetto solo sulla successiva graduatoria comunale.
L'accoglimento, in fase di ricorso, è giustificata dal fatto che il rilascio o la notifica sono assunti dal Tribunale indipendentemente dalle capacità proprie del richiedente.
- b) *L'attribuzione dei valori per il rilascio dell'alloggio è riferito esclusivamente al nucleo familiare in cui un componente sia l'intestatario del contratto di locazione, i cui componenti debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo.*
- c) *In caso di separazione giudiziale, sia attribuito dal giudice, al coniuge non intestatario del contratto di locazione, la continuità della locazione, con il rilascio dell'alloggio da parte dell'intestatario del contratto di locazione, quest'ultimo non può beneficiare dei valori del rilascio alloggio.*
- d) *Anche nel caso di rilascio di alloggio di servizio, il concorrente non può beneficiare dei valori del rilascio.*
- e) *Per l'attribuzione del valore previsto alla lett. a. 2) del punto 8, i requisiti minimi per l'assegnazione di un alloggio erp nella Regione sono riportati nella sottostante schema*

n. persone	Superficie minima ai fini dell'assegnazione di un alloggio di erp: art. 13, c. 9 del reg. n. 1/2004
1	28,80
2	33,60
3	43,35
4	60,35
5	71,40
6	79,05

Nel caso di locazione a termine, vedasi ad esempio la durata locativa della locazione temporanea prevista dall'art. 30 del reg. n. 1/2004 ovvero le locazioni per l'accoglienza abitativa temporanea per immigrati nel quadro dei programmi di mobilità geografica dei lavoratori (dgr n. VII/9568 del 28 giugno 2002, ex lege 40/98) ovvero provvedimenti assunti dalla Pubblica Amministrazione rivolti al reperimento di alloggi a locazione temporanea con finanziamenti dello Stato, della Regione del Comune o altri fondi anche europei, il rilascio dell'alloggio da parte del richiedente e, del nucleo familiare, può beneficiare di quanto previsto alla lett. a.1) del punto 8.

In quanto trattasi di rilascio alloggio, a seguito di provvedimento amministrativo che si eserciterà da parte, dell'Amministrazione pubblica interessata o di soggetto pubblico come ALER, alla decorrenza dei termini previsti per la permanenza e, di cui non è consentita la proroga di detti termini.

9) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA

- a) richiedenti che dimorino da almeno tre anni presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute.
- b) richiedenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche.
- c) richiedenti che dimorino da almeno tre anni in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario.

Nota

Il richiedente deve risiedere anagraficamente presso la dimora di cui ai punti a), b) e c) da almeno tre anni alla data della domanda ovvero in dimore aventi tali condizioni.

I locali che originariamente erano destinati alla residenza, anche di tipo rurale/cantoniera, anche se in grave deperimento manutentivo non sono da considerare abitazioni improprie.

10) COABITAZIONE

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

- a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità
- b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado

Nota

La coabitazione sussiste qualora risiedono, nello stesso alloggio, due o più nuclei familiari che hanno avuto una precedentemente autonoma residenza anagrafica (vedi nota del punto 4). La coabitazione può avvenire anche con il trasferimento contestuale o in periodi diversi della residenza anagrafica di più componenti nell'alloggio (ad esempio: immigrazione parentale o non legate da vincoli di parentela).

Il valore della coabitazione viene attribuito a ciascun componente presente nell'alloggio da almeno tre anni, che presenti domanda, indipendentemente da chi sia il titolare del contratto di locazione.

La coabitazione non sussiste qualora un componente del nucleo familiare originario presenti domanda di erp.

11) SOVRAFFOLLAMENTO

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare:

a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire:

- 3 o più persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20%
- 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20%
- 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 42 mq + 20%
- 7 o più persone in 4 o meno vani abitabili = 56 mq + 20%

b) in alloggio che presenta sovraffollamento vale a dire:

- 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20%
- 3 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20%
- 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 42 mq + 20%
- 6 persone in 4 vani abitabili = 56 mq + 20%
- 7 o più persone in 5 vani abitabili = 70 mq + 20%

Nota

La consistenza dei vani può variare in relazione al soggetto che a seguito della domanda ne valuti la loro sussistenza anche in relazione della loro superficie che può variare assai sensibilmente.

Per questi motivi è opportuno riferirsi alla superficie dell'alloggio (14, 28, 42, 56 e 70 mq) incrementa del 20% che comprende le superfici accessorie. Si riporta lo schema sottostante ai fini della determinazione della superficie per sovraffollamento e sovraffollamento forte.

componenti	Mq 16,80	Mq 33,60	Mq 50,40	Mq 67,20	Mq 84,00	
1/2						Non sovraffollato
3						
4/5						sovraffollato
6						
7						Forte sovraffollamento

12) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare:

a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi

b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di aerazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi

Nota

Nella dichiarazione sostitutiva il concorrente dichiara le condizioni dell'alloggio che sono riscontrabili oggettivamente, come:

- mancanza di elementi igienici (la mancanza del lavello o della tazza o della doccia/vasca);
- mancanza dei servizi a rete: acqua potabile, energia elettrica, adduzione del gas, qualora il Comune o il luogo dell'alloggio ne siano dotati;
- mancanza di aerazione naturale (apertura su uno spazio esterno all'alloggio a cielo aperto) o meccanica del servizio igienico (un ventilatore elettrico che estragga l'aria dal locale e sia portata in uno spazio esterno all'alloggio a cielo aperto con una apposita conduzione); il servizio igienico non deve comunque prendere aerazione da locali interni dell'alloggio.
- mancanza dell'impianto di riscaldamento centralizzato o con caldaia autonoma con relativi corpi scaldanti. È influente che l'impianto autonomo sia a norma della legge n. 46/1990 (l'eventuale adeguamento dell'impianto alle norme di legge riguarda i rapporti intercorrenti tra locatore e locatari).

Tali condizioni devono sussistere da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda. Il periodo temporale può essere stato maturato continuativamente anche in più alloggi, in cui il richiedente è stato residente con il proprio nucleo familiare con le medesime condizioni dell'alloggio.

La dichiarazione dell'ASL riguarda elementi soggettivi sussistenti da almeno 3 anni alla data della domanda, come uno stato di umidità permanente in uno o più locali dell'alloggio. A titolo indicativo si richiama il d.m. del Ministero Lavori Pubblici 9 ottobre 1998.

La condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi è referibile ad interventi che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, come la manutenzione ordinaria.

13) BARRIERE ARCHITETTONICHE

Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)

Nota

Per le diverse disabilità e per la loro gravità, le normali condizioni abitative possono sensibilmente variare secondo le barriere architettoniche sussistenti all'atto della domanda e alla loro permanenza sino all'eventuale assegnazione. Per alcune barriere architettoniche, il richiedente può denunciarle nella dichiarazione sostitutiva, per altre l'accompagnamento di una documentazione del medico di base nella dichiarazione, per l'eventuale verifica nel momento dell'assegnazione appare opportuna e consigliabile per la domanda.

La condizione è riferita al richiedente ai componenti del nucleo familiare come definito all'art. 2 del reg. n. 1/2004

14) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ

Richiedenti, di cui ai precedenti punti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano

Nota

La condizione è riferita al richiedente, nonché ai componenti del nucleo familiare come definito all'art. 2 del reg. n. 1/2004.

Per l'attribuzione del valore si consiglia quanto già detto al punto 13, tenuto conto dell'estensione alla categoria degli anziani.

L'alloggio superiore al primo piano è quello che ha inferiormente 2 piani abitativi o extraresidenziali.

L'ascensore deve avere lo sbarco al piano dell'alloggio del richiedente e non a metà rampa della scala di accesso tra primo e secondo piano.

15) LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO

Richiedente che risieda in un alloggio situato in località diversa dal Comune in cui presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale, ovvero sia destinato all'atto del bando a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in Comune diverso da quello di residenza; la distanza del luogo di residenza dal Comune sede di lavoro deve essere superiore a 90 minuti di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico

Nota

Il tempo di percorrenza può essere misurato accedendo al sito della www.regione.lombardia.it orari e mezzi di trasporto regionali.

16) AFFITTO ONEROSO

Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale il cui «canone integrato», all'atto del bando, sia superiore di oltre il 5% al «canone sopportabile.

«canone integrato»: canone di locazione più spese accessorie fino a 516 euro all'anno

Nota

Si riporta a titolo indicativo le modalità di determinazione dell'affitto oneroso:

Calcolo dell'incidenza del canone integrato sull'ISE-erp (Cliccare due volte sulla tabella per l'attivazione)			
	anno del bando (1° anno)	(2° anno)	(3° anno)
	riportare nella casella l'importo in euro		
canone integrato = canone annuo dell'anno di presentazione della domanda +516 euro	2.500,00	2.500,00	2.900,00
canone integrato +5%	2.625,00	2.625,00	3.045,00
ISE-erp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
incidenza del canone sull'ISE-erp	22%	22%	25%
Calcolo dell'ISEE-erp			
ISE-erp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
parametro della scala di equivalenza secondo il n. componenti	1,38	1,38	1,38
ISEE-erp	8.695,65	8.695,65	8.695,65
Calcolo dell'AFFITTO ONEROSO			
INC MAX Incidenza Massima sull'ISE-erp secondo l'ISEE-erp	18%	18%	18%
Affitto Oneroso se l'incidenza del canone sull'ISE-erp è maggiore dell'INC MAX	SI	SI	SI
SE L'AFFITTO ONEROSO SUSSISTE PER 3 ANNI VIENE ATTRIBUITO IL RELATIVO VALORE			

i dati riportati sono a solo esercizio di esempio.

Il soggetto interessato inserendo i propri dati può rilevare la sussistenza dell'affitto oneroso

Il valore dell'affitto oneroso può essere attribuito al richiedente non titolare del contratto di locazione, qualora:

- l'intestatario sia presente nel nucleo familiare;
- il titolare del contratto sia deceduto o sia separato legalmente e il giudice abbia attribuito l'abitazione ad un componente (il richiedente) del nucleo familiare;
- il tribunale abbia attribuito ad un minore il diritto dell'abitazione.

Nei tre anni di sussistenza dell'affitto oneroso possono sussistere più beneficiari del contratto di locazione e non titolari del contratto stesso ovvero la condizione dell'affitto oneroso può essere stata maturata anche in altro alloggio con regolare contratto, purché tale condizione sia sussistente alla data della domanda.

N. componenti	Parametro di equivalenza	SCALA DI EQUIVALENZA: Maggiorazioni e diminuzioni
1	1,00	+ 0,17
2	1,38	per ogni ulteriore componente
3	1,67	- 0,10
4	1,90	Per ogni componente di età inferiore a 15 anni solo se appartenente ad un nucleo in cui sono presenti almeno due maggiorenni
5	2,11	

SCHEMA DI CALCOLO DELL'ISE-erp E DELL'ISEE-erp (vedasi Allegato I, Parte III)					
(Cliccare due volte sulla tabella per l'attivazione)					
Indicatore della situazione reddituale ISR-erp (p.2)					
	tipologia del reddito	importo dei redditi	coefficienti	importo dei redditi	Indicazioni sintetiche delle tipologie di reddito e di riduzioni
1	a)		1	0	reddito complessivo risultante dall'anno di riferimento bando
2	b)		1	0	reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera
3	c)		1	0	proventi da attività agricole
4	d)		1	0	emolumenti a qualsiasi titolo percepiti
5	e)	0	4,20%	0	reddito figurativo del patrimonio immobiliare (1)
6	totali	0		0	1) il dato è dato automaticamente
si detraggono					
7	f)			0	IRPEF, addizionali regionali e comunali
8	g)			0	spese sanitarie
9	h)			0	spese sostenute per ricovero in strutture socio-sanitarie
10	totali detrazioni	0		0	
riduzioni per componente affetto da fragilità					
11	a)			0	10.000,00 € per ogni componente con invalidità al 100%
12	b)			0	3.000,00 € come sopra senza accompagnamento
13	c)			0	1.500,00 con invalidità tra 100% e 66%
14	totali	0		0	
15	totali detrazioni 10 + 14			0	
16	ISR-erp 6 - 15			0	
INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (p. 3)					
per il patrimonio mobiliare					
17	a)			0	depositi e cc.bb.
18	b)			0	titoli di Stato
19	c)			0	azioni
20	d)			0	partecipazioni azionarie
21	e)			0	part. azionarie non quotate
22	f)			0	masse patrimoniali
23	g)			0	altri strum. Finanziari
24	h)			0	imprese individuali
25	totale			0	
26	valore adottato				
per il patrimonio immobiliare					
27	a)			0	vedi punto 3, patr. imm. lett. a)
28	totale 26 + 27			0	SOGLIA PATRIMONIALE (p. 6) vedasi tabella del p. 6, quale limite massimo di soglia patrimoniale ai fini de l'accesso
DETERMINAZIONE DELL'ISE-erp e ISEE-erp					
29	ISR-erp	0	1	0	
30	p.27	0	20%	0	
31	ISE-erp		1	0	
32	ISEE-erp		1	0	riportare il valore scala di equivalenza nella colonna coefficienti

ALLEGATO 1.B**ALLEGATO B.0**

SCHEMA DI DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)
AI SOLI FINI DELLA PROCEDURA INFORMATICA
(Regolamento regionale del 10 febbraio 2004 n. 1)

Il/la sottoscritto/a *cognome nome*sesso *m, f*

codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

nato/a il *giorno mese anno* l

provincia di....., comune o Stato estero

e residente in provincia di,

comune di, cap

indirizzo di residenza; n. civico, n. telefono

CHIEDE

l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e/o moderato, ai sensi del Regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 (r.r. 1/2004)

A tal fine, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

- a) che il proprio nucleo familiare è composto così come indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata:
 - che trattasi di nucleo familiare di nuova formazione costituito con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio entro due anni dalla data della domanda con/senza figli minorenni o minori anche legalmente separati;
 - che trattasi di nucleo familiare composto da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola;
 - che nel nucleo familiare sono presenti conviventi (ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini fino al secondo grado) anche more uxorio, la convivenza dei quali dura da almeno un anno oppure sono presenti soggetti affidati con provvedimento dell'Autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto;
 - che nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi non legati da vincoli di parentela o affinità, la convivenza dei quali è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e dura da almeno due anni;
- b) che tutti i componenti il nucleo familiare sono in possesso della cittadinanza di uno Stato dell'Unione Europea oppure sono possessore della carta di soggiorno o permesso di soggiorno validi o in corso di rinnovo;
- c) di presentare domanda in quanto:
 - residente nel comune;
 - presta la propria attività lavorativa nel comune;
 - il comune di residenza e quello in cui presta la propria attività lavorativa non hanno indetto un bando per l'assegnazione degli alloggi di erp per due semestri consecutivi;
 - svolgerà una nuova attività lavorativa nel comune, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi non a lui imputabili ovvero svolgerà la propria attività lavorativa nel comune presso nuovi insediamenti o attività produttive;
 - sarà assunto nel comune in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale nel comune medesimo;
 - emigrato italiano all'estero;
- d) che nessun componente del nucleo familiare indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla data di presentazione della domanda ha ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o ha usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici (art. 8, comma 1, lett. c) del r.r. 1/2004;
- e) che nessun componente del nucleo familiare indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla data di presentazione della domanda è risultato in precedenza assegnatario di alloggio edilizia residenziale pubblica revocato con provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite (art. 8, comma 1, lett. d) del r.r. 1/2004);
- f) che nessun componente del nucleo familiare indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla data di presentazione della domanda è risultato in precedenza assegnatario in locazione semplice di alloggio edilizia residenziale pubblica ceduto in tutto o in parte al di fuori dei casi previsti dalla legge (art. 8, comma 1, lett. e) del r.r. 1/2004);
- g) che nessun componente del nucleo familiare indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla data di presentazione della domanda è titolare del diritto di proprietà o altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito nazionale (art. 8, comma 1, lett. g) del r.r. 1/2004);
- h) che nessun componente del nucleo familiare indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla data di presentazione della domanda è stato sfrattato per morosità da alloggi di edilizia residenziale pubblica negli ultimi 5 anni e abbia pagato le somme dovute all'ente gestore;
- i) che nessun componente del nucleo familiare indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla data di presentazione della domanda ha occupato senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica negli ultimi 5 anni;
- j) di essere nella condizione di profugo rimpatriato da non oltre un quinquennio;
- k) che per l'abitazione occupata in locazione come residenza principale al momento di presentazione della domanda il canone di locazione per l'anno..... sono di euro.....;

- l) che per l'abitazione di cui al comma precedente le spese accessorie di competenza per l'anno..... sono di euro.....;
- m) dichiara inoltre le condizioni familiari e abitative di seguito indicate:

CONDIZIONI FAMILIARI

1) ANZIANI

Nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico:

- a) un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni
- b) tutti con età maggiore di 65 anni
- c) non sussiste la condizione

2) DISABILI

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario:

- a) disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento
- b) disabilità al 100% o handicap grave
- c) disabilità dal 66% al 99%
- d) non sussiste la condizione

3) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE

Nuclei familiari, come definiti al punto 4 del bando, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

- a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori
- b) famiglia di nuova formazione con minori
- c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda, senza minori
- d) famiglia di nuova formazione senza minori
- e) non sussiste la condizione

4) PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO

Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico:

- a) persone sole con uno o più o minori, tutti a carico
- b) persona sola
- c) non sussiste la condizione

5) STATO DI DISOCCUPAZIONE

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

- a) richiedente e altro componente
- b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni
- c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni
- d) non sussiste la condizione

6) RICONGIUNZIONE

Nucleo familiare che necessiti di alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

- a) ricongiunzione del concorrente disabile(*) (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda;
- b) ricongiunzione del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile(*) (dal 74% al 100%), residente nel Comune in cui è stata presentata la domanda;
- c) non sussiste la condizione

7) CASI PARTICOLARI

Nucleo di un componente, con eventualmente un minore o più a carico, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione o comunità terapeutiche:

- a) nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia
- b) non sussiste la condizione.

CONDIZIONI ABITATIVE

8) RILASCIO ALLOGGIO

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo:

- a.1) è stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il nucleo familiare si trova nelle condizioni di cui al punto 9 per il quale non si deve considerare il periodo temporale previsto;
- a.2) è stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il concorrente ha stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio con una superficie utile dell'alloggio inferiore a:
28,80 mq per 1 persona; 33,60 mq per 2 persone; 43,35 mq per 3 persone; 60,35 mq per 4 persone; 71,40 mq per 5 persone; 79,05 mq per 6 persone.

- b) è decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero è già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione
- c) è in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non è decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio
- d) il provvedimento di rilascio è stato motivato da morosità e pertanto si dichiarano le seguenti informazioni relative all'alloggio oggetto dell'ordinanza di rilascio
 - canone di locazione €
 - spese accessorie €
- e) non sussiste la condizione

(I valori del rilascio alloggio non sono riconosciuti nel caso di rilascio per morosità, il cui canone di locazione da corrispondere sia stato inferiore all'importo dell'affitto oneroso secondo quanto previsto al punto 16)

9) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA

- a) richiedenti che dimorino da almeno tre anni presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute
- b) richiedenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche
- c) richiedenti che dimorino da almeno tre anni in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario
- d) non sussiste la condizione

10) COABITAZIONE

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda con altro o più nuclei familiari:

- a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità
- b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado
- c) non sussiste la condizione

11) SOVRAFFOLLAMENTO

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda:

- a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire:

- 3 o più persone in 1 vano abitabile	= 14 mq + 20%
- 4 o 5 persone in 2 vani abitabili	= 28 mq + 20%
- 6 persone in 3 o meno vani abitabili	= 42 mq + 20%
- 7 o più persone in 4 o meno vani abitabili	= 56 mq + 20%
- b) in alloggio che presenta sovraffollamento vale a dire:

- 1 o 2 persone in 1 vano abitabile	= 14 mq + 20%
- 3 persone in 2 vani abitabili	= 28 mq + 20%
- 4 o 5 persone in 3 vani abitabili	= 42 mq + 20%
- 6 persone in 4 vani abitabili	= 56 mq + 20%
- 7 o più persone in 5 vani abitabili	= 70 mq + 20%
- c) non sussiste la condizione

12) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda:

- a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi;
- b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi;
- c) non sussiste la condizione;

13) BARRIERE ARCHITETTONICHE

Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente):

- a) sussiste la condizione
- b) non sussiste la condizione

14) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ

Richiedenti, di cui ai precedenti punti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano:

- a) sussiste la condizione
- b) non sussiste la condizione

15) LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO

Richiedente che risieda da almeno tre anni in un alloggio situato in località diversa dal comune in cui presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale, ovvero sia destinato all'atto del bando a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in Comune diverso da quello di residenza; la distanza del luogo di residenza dal comune sede di lavoro deve essere superiore a 90 minuti di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico:

- a) sussiste la condizione
- b) non sussiste la condizione

16) AFFITTO ONEROSO

Richiedenti titolari da almeno tre anni di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale il cui «canone integrato», all'atto del bando, sia superiore di oltre il 5% al «canone sopportabile»:

- a) sussiste la condizione
- b) non sussiste la condizione

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati.

Di autorizzare che i dati personali forniti:

- con le dichiarazioni sostitutive per sé e per i componenti del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli 'sensibili' di cui agli artt. 4 e 20 del citato d.lgs, siano trattati unicamente per le finalità connesse al bando e all'assegnazione degli alloggi;
- per lo svolgimento delle funzioni connesse all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al comune e/o agli Enti che hanno stipulato apposita convenzione con l'amministrazione comunale, siano elaborati dal sistema informatico della Regione a cui sono trasmessi dal comune o dal/dai soggetto/i convenzionati.

Il richiedente, ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

I dati potranno essere comunicati ad altra Pubblica amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle previste norme.

Responsabili del trattamento dei dati e della loro conservazione sono i titolari del trattamento dei dati individuati dalle singole amministrazioni a cui perverranno i dati con supporto cartaceo o informatico.

Data / /.....

IL DICHIARANTE

(firma leggibile)(*)

Annotazione estremi documento di identità

Firma apposta dal dichiarante in presenza di

(*) Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127 la firma, apposta in calce, non deve essere autenticata

**LA DOMANDA È RILASCIATA DAL SOGGETTO RICEVENTE
A SEMPLICE RICHIESTA DEL CONCORRENTE**

**SCHEMA DI ESTRATTO DELLA DOMANDA CON IL RISULTATO DELL'ISBAR/ISBARC CONSEGUITO
DA RILASCIARE AL CONCORRENTE**

(art. 11, comma 2 del regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1)

SITUAZIONE REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Entrate	<input type="text"/>
Detrazione	<input type="text"/>
TOTALE DEL REDDITO DA CONSIDERARE AI FINI ISEE-erp	<input type="text"/>

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE

TOTALE CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE	<input type="text"/>
LA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI ISEE-erp	<input type="text"/>

DETERMINAZIONE DELL'ISEE-erp

Numero di componenti del nucleo familiare	<input type="text"/>
- parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare	<input type="text"/>
REDDITO DA CONSIDERARE AI FINI ISEE-erp	<input type="text"/>
LA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI ISEE-erp	<input type="text"/>

ISE-erp: Indicatore della Situazione Economica
PSE: Parametro della Scala di Equivalenza
ISEE-erp: Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Risultati intermedi

ISEE intermedio per canone sociale o moderato (*)	<input type="text"/>
Valore attribuito alle condizioni dichiarate:	<input type="text"/>
.....	<input type="text"/>
.....	<input type="text"/>
.....	<input type="text"/>

Punteggi intermedi

Valore delle condizioni dichiarate	<input type="text"/>
a) Indicatore di Disagio Abitativo	<input type="text"/>
e) Indicatore di Disagio Economico	
f) Indicatore di Disagio Familiare	

Indicatori

ISBAR: Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale	<input type="text"/>
ISBARC: Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale e Comunale	<input type="text"/>

(*) La Giunta regionale ai sensi dell'art. 32, comma 3 del r.r. 1/2004 può aggiornare i limiti di accesso e permanenza nell'erp, i cui valori attuali sono stati assunti con il r.r. 1/2004.

COMUNE DI:

DATI DA DICHIARARE NELLA DOMANDA E NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

PER OGNI COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE

DATI DA RIPORTARE NEL MODULO B1

- Cognome/nome
- Codice fiscale
- Data di nascita
- Spese sostenute e documentate per disabili residenti con il nucleo familiare

DATI DA RIPORTARE NEL MODULO B2

- Relativamente al reddito e alle detrazioni di cui al punto 5 del bando
- Reddito complessivo IRPEF e redditi da lavoro nelle zone di frontiera
- Proventi agricoli
- Emolumenti a qualsiasi titolo percepiti
- IRPEF dovuta comprensiva di addizionale regionale e comunale
- Spese sanitarie sostenute (escluse le spese mediche e di assistenza per i portatori di handicap)
- Spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture socio-sanitarie di persone anziane o disabili

DATI DA RIPORTARE NEL MODULO B3

Relativamente al patrimonio mobiliare

- Per ogni intermediario o gestore del patrimonio:
 - Codici dell'intermediari o del gestore del patrimonio
 - Denominazione dell'intermediari o del gestore del patrimonio
 - Importo del patrimonio gestito
- Valore del patrimonio netto delle imprese individuali

Relativamente al patrimonio immobiliare per ogni immobile

- Tipo di patrimonio (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli)
- Quota di proprietà
- Valore ICI totale dell'immobile
- Mutuo residuo totale dell'immobile
- Se è residenza principale del nucleo familiare

PER IL RICHIEDENTE SONO INOLTRE DA INDICARE

DATI DA RIPORTARE NEL MODULO B4

- Comune di nascita o Stato estero di nascita
- Provincia di nascita
- Comune di residenza
- Provincia di residenza
- Indirizzo
- CAP
- Eventuale stato di profugo
- Canone di locazione dell'abitazione principale di residenza
- Spese accessorie di competenza dell'abitazione principale di residenza
- Presenza di soggetti portatori di handicap secondo le tipologie previste al punto 4 del bando

DATI DA RIPORTARE NEL MODULO B5

- Titolo per cui si presenta la domanda nel comune (punto 1.3 del bando)

DATI DA RIPORTARE NEL MODULO B6

- Sussistenza o meno delle condizioni familiari e abitative di cui al punto 6 del bando

DATI DA RIPORTARE NEL MODULO B7

Dati del sottoscrittore della domanda se diverso dal richiedente

PER IL NUCLEO FAMILIARE NEL COMPLESSO

I dati di cui sotto sono dichiarati alla presentazione della domanda

- Composizione del nucleo familiare
- Tipologia del nucleo familiare (punto 3 del bando)
- Possesso dei requisiti generali per la partecipazione al bando di cui al punto 2 del bando

ALLEGATO B4

**DATI DA DICHIARARE AL FINE DELLA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Per chi richiede l'assegnazione dell'alloggio:

- cognome
- nome
- Codice fiscale
- comune di nascita
- provincia di nascita
- stato estero di nascita
- data di nascita
- telefono
- comune o Stato di residenza
- provincia di residenza CAP
- indirizzo (via e n. civico)
- stato di profugo rimpatriato da non oltre un quinquennio
- canone di locazione dell'abitazione occupata come residenza principale
- spese accessorie di competenza per l'abitazione occupata in locazione come residenza principale

Il presente modulo non sostituisce la domanda né la dichiarazione sostitutiva.

**Si consiglia tuttavia la sua compilazione e presentazione all'atto della domanda di assegnazione,
al fine di una corretta e completa compilazione delle dichiarazioni sostitutive.**

— • —

ALLEGATO B5

**DATI DA DICHIARARE AL FINE DELLA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Si richiede l'assegnazione in quanto:

- si è residenti nel comune
- si presta l'attività lavorativa nel comune
- il comune di residenza e quello in cui si presta l'attività lavorativa non hanno indetto un bando per l'assegnazione degli alloggi di erp per due semestri consecutivi
- si svolgerà la nuova attività lavorativa nel comune a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi non imputabili a sé
- si sarà assunti nel comune in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale nel comune medesimo
- emigrato italiano all'estero

CONDIZIONI FAMILIARI**1) ANZIANI**

Nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi della lett. a) del punto 4 del bando, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.

- a) un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni
- b) tutti con età maggiore di 65 anni
- c) non sussiste la condizione

2) DISABILI

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario.

- a) disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento
- b) disabilità al 100% o handicap grave
- c) disabilità dal 66% al 99%
- d) non sussiste la condizione

3) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE

Nuclei familiari, come definiti al punto b) del bando, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.

- a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori
- b) famiglia di nuova formazione con minori
- c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda, senza minori
- d) famiglia di nuova formazione senza minori
- e) non sussiste la condizione

4) PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO

Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico.

- a) persone sole con uno o più o minori, tutti a carico
- b) persona sola
- c) non sussiste la condizione

5) STATO DI DISOCCUPAZIONE

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

- a) richiedente e altro componente
- b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni
- c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni
- d) non sussiste la condizione

6) RICONGIUNZIONE

Nucleo familiare che necessiti di alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

- a) ricongiunzione del concorrente disabile(*) (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda;
- b) ricongiunzione del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%), residente nel comune in cui è stata presentata la domanda;
- c) non sussiste la condizione

7) CASI PARTICOLARI

- a) nucleo di un componente, con eventualmente un minore o più a carico, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione o comunità terapeutiche
- b) nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia
- c) non sussiste la condizione

CONDIZIONI ABITATIVE**7) RILASCIO ALLOGGIO**

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo:

- a1) è stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il nucleo familiare si trova nelle condizioni di cui al punto 9 per il quale non si deve considerare il periodo temporale previsto;
- a2) è stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il concorrente ha stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio non avente i requisiti minimi per l'assegnazione di un alloggio erp nella Regione, di cui al punto 6, sottopunto 8 lett. a.2) del bando;
- b) è decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero è già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione
- c) è in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non è decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio

- d) il provvedimento di rilascio è stato motivato da morosità e pertanto si dichiarano le seguenti informazioni relative all'alloggio oggetto dell'ordinanza di rilascio
- canone di locazione
- spese condominiali e di riscaldamento
- e) non sussiste la condizione

(I valori del rilascio alloggio non sono riconosciuti nel caso di rilascio per morosità, il cui canone di locazione da corrispondere sia stato inferiore all'importo dell'affitto oneroso secondo quanto previsto al punto 16)

8) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA

- a) richiedenti che dimorino da almeno tre anni presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute
- b) richiedenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche
- c) richiedenti che dimorino da almeno tre anni in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario
- d) non sussiste la condizione

9) COABITAZIONE

Richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

- a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità
- b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado
- c) non sussiste la condizione

10) SOVRAFFOLLAMENTO

Richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare:

- a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire:
- 3 o più persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20%
 - 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20%
 - 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 42 mq + 20%
 - 7 o più persone in 4 o meno vani abitabili = 56 mq + 20%
- b) in alloggio che presenta sovraffollamento vale a dire:
- 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20%
 - 3 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20%
 - 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 42 mq + 20%
 - 6 persone in 4 vani abitabili = 56 mq + 20%
 - 7 o più persone in 5 vani abitabili = 70 mq + 20%
- c) non sussiste la condizione

11) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO

Richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare:

- a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi
- b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi
- c) non sussiste la condizione

12) BARRIERE ARCHITETTONICHE

Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)

- a) sussiste la condizione
- b) non sussiste la condizione

13) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ

Richiedenti, di cui ai precedenti punti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano

- a) sussiste la condizione
- b) non sussiste la condizione

14) LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO

Richiedente che risieda da almeno tre anni in un alloggio situato in località diversa dal comune in cui presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale, ovvero sia destinato all'atto del bando a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in Comune diverso da quello di residenza; la distanza del luogo di residenza dal comune sede di lavoro deve essere superiore a 90 minuti di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico

- a) sussiste la condizione
- b) non sussiste la condizione

15) AFFITTO ONEROSO

Richiedenti titolari da almeno tre anni di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale il cui «canone integrato», all'atto del bando, sia risultato superiore di oltre il 5% al «canone sopportabile».

Canone integrato: canone di locazione più spese accessorie fino a 516 euro:

- a) sussiste la condizione
- b) non sussiste la condizione.

